Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 48

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 17 febbraio 1979

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 60.000
Semestrale	» » »	» 32.000
Trimestrale	» » »	» 17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 46.500
Semestrale	» » »	» 24.500
Trimestrale	» » »	» 12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000 -
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Corte suprema di cassazione: Annuncio di una richiesta di referendum popolare . . . Pag. 1563

LEGGI E DECRETI

1978

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1978, n. 954.
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino . . . . Pag. 1564

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1978, n. 955.
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ferrara . . . . Pag. 1565

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1978, n. 956.
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Siena . . . . Pag. 1566

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 dicembre 1978, n. 957.
Riconoscimento della personalità giuridica della casa religiosa denominata « Giovanni Merlini », in Viterbo, appartenente alla congregazione delle suore adoratrici del Sangue di Cristo . . . . Pag. 1568

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 dicembre 1978, n. 958.
Riconoscimento, agli effetti civili, del trasferimento di alcuni immobili al beneficio parrocchiale di S. Antonio abate, in Iesi . . . . Pag. 1568

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 dicembre 1978, n. 959.
Riconoscimento della personalità giuridica della casa religiosa denominata « Istituto Margherita », in Bari Pag. 1568

1979

LEGGE 6 febbraio 1979, n. 42.
Nuove norme su inquadramento, ordinamento organico, stato giuridico e trattamento economico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato . Pag. 1568

LEGGE 7 febbraio 1979, n. 43.
Autorizzazione della spesa per l'esecuzione di opere paravalanghe sulle pendici montane nella zona del valico di confine nazionale in comune di Brennero in provincia di Bolzano . . . . Pag. 1591

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 gennaio 1979.
Costituzione del collegio sindacale dell'ente autonomo « La Biennale di Venezia » . . . . Pag. 1591

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1979.
Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Officine Alpe di F. Pizzini & C., in Rovereto. Pag. 1592

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1979.
Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Laminati plastici di Milano, stabilimenti di Magenta e Marcallo . . . . Pag. 1592

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1979.
Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Venaria. Pag. 1592

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1979.
Designazione di ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza quali giudici presso i tribunali militari territoriali nei giudizi a carico di imputati appartenenti a detto Corpo . . . . Pag. 1593

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1979.
Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ital latte, con sede in Roma e stabilimento in Soliera . . . . Pag. 1594

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1979.
Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cavel - Industrie associate cavi elettrici, in liquidazione, stabilimento di Giugliano . . . . Pag. 1594

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1979.
Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Co.Met., stabilimento di Taranto . . Pag. 1594

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1979.
Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Retam sud - Industria elettromeccanica, in Napoli . . . . Pag. 1595

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1979.
Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.M.I.C., in Taranto . . . . . . Pag. 1595

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1979.
Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Meccanica romana, in Ostia Lido-Roma. Pag. 1595

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1979.
Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore carta operanti nella provincia di Pistoia . . . . Pag. 1595

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1979.
Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Romeo Rega, in Roma . . . . . . Pag. 1596

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1979.
Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Field Educational Italia, in Aprilia Pag. 1596

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1979.
Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Papa, in San Donà di Piave . . . . Pag. 1597

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1979.
Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SAFAU - Ferriere acciaierie, in Udine Pag. 1597

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1979.
Costituzione delle deputazioni delle borse valori per l'anno 1979 . . . . Pag. 1597

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1979.
Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a sei mesi per investimenti liberi . . . . Pag. 1599

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1979.
Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi per investimenti liberi . . . . . Pag. 1599

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1979.
Modalità per l'esecuzione delle disposizioni dell'articolo 38-bis, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto . . . . Pag. 1600

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1979.
Emissione di certificati speciali di credito del Tesoro, con godimento 1° marzo 1979, ai sensi dell'art. 50 della legge 21 dicembre 1978, n. 843. Prima tranche di lire 1.500 miliardi. Pag. 1601

COMUNITA' EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee . . . . Pag. 1604

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri:

Entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche per evitare la doppia imposizione fiscale nel settore dell'esercizio della navigazione marittima firmato a Mosca il 20 novembre 1975 . . . . . Pag. 1604

Entrata in vigore della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Singapore, per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo e scambio di note, firmata a Singapore il 29 gennaio 1977 . . . . Pag. 1604

Entrata in vigore della convenzione sul regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare, firmata a Londra il 20 ottobre 1972 . . . . Pag. 1604

Ministero del tesoro: Errata-corrige . . . . . Pag. 1604

Ministero della sanità:

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale « Augina » di Scorzè . . . . Pag. 1605

Autorizzazione all'ordine dei medici della provincia di Ravenna ad acquistare un immobile . . . . . Pag. 1605

Autorizzazione all'ordine dei medici della provincia di Trapani ad acquistare un immobile . . . . . . Pag. 1605

Autorizzazione all'ordine dei medici della provincia di Vicenza ad acquistare un immobile . . . . . . Pag. 1605

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale « S. Andrea Fonte Ducale » di S. Andrea Bagni di Medesano. Pag. 1605

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale « San Giuliano » di Viserba di Rimini . . . . Pag. 1605

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale « Fonte Gaudenziana di Bognanco » di Bognanco . . . Pag. 1605

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Psilan dell'impresa Schering S.p.a. Pag. 1605

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Toxfid dell'impresa Montedison S.p.a. Pag. 1605

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato TRI-VC-13 75 % liquido dell'impresa Industria chimica del Ticino . . . . Pag. 1605

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Fivalin Saniflor dell'impresa Fivat S.r.l. Pag. 1605

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Silsol 1 già GB 22 dell'impresa Silchim S.p.a. . . . . Pag. 1605

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Fitios B/77 granulare 5 dell'impresa Antiparassitari B.P.D. S.p.a. . . . . Pag. 1605

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Ben 30 dell'impresa Siapa S.p.a. Pag. 1605

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Riconoscimento, ai sensi dell'art. 1 del regolamento (CEE) n. 2752/78, di alcune organizzazioni di produttori di olive e di olio. Pag. 1606

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Decadenza dalla concessione di marchi di identificazione dei metalli preziosi . . . . Pag. 1606

Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio: Nomina del vice presidente del Monte di credito su pegno di Vicenza, di 2ª categoria . . . . . . Pag. 1606

Prefettura di Trieste: Ripristino di cognomi nella forma originaria . . . . Pag. 1606

CONCORSI ED ESAMI

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

Concorso, per esami, ad un posto di perito analista in prova nel ruolo del personale non statale della stazione sperimentale del vetro in Venezia-Murano . . . Pag. 1607

Concorso, per esami, ad un posto di segretario in prova nel ruolo del personale non statale della stazione sperimentale per l'industria del vetro in Venezia-Murano. Pag. 1607

Concorso, per esami, ad un posto di esecutivo amministrativo in prova nel ruolo del personale non statale della stazione sperimentale per l'industria del vetro in Venezia-Murano . . . . Pag. 1607

Ospedali « S. Antonio abate e R. La Russa » di Trapani: Concorso a posti di personale sanitario medico Pag. 1607

Spedale chirurgico « S. Giovanni di Dio » di Firenze: Concorso a due posti di assistente anestesista . . Pag. 1607

Ospedale di Castel del Piano: Concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale . . . . Pag. 1607

Ospedale « Beato Umberto III di Savoia » di Avigliana: Concorso a posti di personale sanitario medico Pag. 1607

Ospedale civile « Immacolata concezione » di Piove di Sacco: Concorso ad un posto di assistente del servizio di accettazione e pronto soccorso . . . . Pag. 1607

Arcispedale « S. Maria nuova » e stabilimenti riuniti di Firenze: Concorsi a posti di personale sanitario medico. Pag. 1608

Ospedale civile ed istituti riuniti di Castellaneta: Concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale. Pag. 1608

Ospedale « V. Emanuele II » di Catania: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 1608

Ospedale di Saronno: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 1608

Ospedale maggiore « S. Giovanni Battista » e della città di Torino:

Concorsi a posti di personale sanitario medico Pag. 1608

Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario di radiologia Pag. 1608

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una richiesta di referendum popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 16 febbraio 1979 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da trentatre cittadini italiani muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere la richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

« Volete voi l'abrogazione degli articoli 6; 7, comma secondo, limitatamente alle parole: " e disciplinare la caccia, tenute presenti le consuetudini e le tradizioni locali "; 8; 9; 10; 11, comma secondo (" E' fatta eccezione per le seguenti specie, oggetto di caccia, e per i periodi sotto specificati: 1) specie cacciabili dal 18 agosto fino al 31 dicembre: quaglia (*Coturnix coturnix*); tortora (*Streptopelia turtur*); calandro (*Anthus campestris*); prispolone (*Anthus trivialis*); merlo (*Turdus merula*); 2) specie cacciabili dal 18 agosto alla fine di febbraio: germano reale (*Anas platyrhynchos*); folaga (*Fulica atra*); gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*); 3) specie cacciabili dal 18 agosto fino al 31 marzo: passero (*Passer Italiae*); passera mattugia (*Passer montanus*); passera oltremontana (*Passer domesticus*); storno (*Sturnus vulgaris*); porciglione (*Rallus aquaticus*); alzavola (*Anas crecca*); canapiglia (*Anas strepera*); fischione (*Anas penelope*); codone (*Anas acuta*); marzaiola (*Anas querquedula*); mestolone (*Anas clypeata*); moriglione (*Aythya ferina*); moretta (*Aythya fuligula*); beccaccino (*Capella gallinago*); colombaccio (*Columba palumbus*); frullino (*Lymocryptes minimus*); chiurlo (*Numenius arquata*); pittima minore (*Limosa lapponica*); pettegola (*Tringa totanus*); donnola (*Mustela nivalis*); volpe (*Vulpes vulpes*); piviere (*Charadrius apricarius*); combattente (*Philomahus pugnax*); 4) specie cacciabili dalle

terza domenica di settembre al 31 dicembre: mammiferi: coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*); lepre comune (*Lepus europaeus*); lepre sarda (*Lepus capensis*); lepre bianca (*Lepus timidus*); camoscio (*Rupicapra rupicapra rupicapra*); capriolo (*Capreolus capreolus*); cervo (*Cervus elaphus hippelaphus*); daino (*Dama dama*); muflone (*Ovis musimon*), con esclusione della popolazione sarda; uccelli: pernice bianca (*Lagopus mutus*); fagiano di monte (*Lyrurus tetrix*); gallo cedrone (*Tetrao urogallus*); coturnice (*Alectoris graeca*); pernice sarda (*Alectoris barbara*); pernice rossa (*Alectoris rufa*); starna (*Perdix perdix*); fagiano (*Phasianus colchicus*); fringuello (*Fringilla coelebs*); pispola (*Anthus pratensis*); peppola (*Fringilla montifringilla*); frosone (*Coccothraustes coccothraustes*); strillozzo (*Emberiza calandra*); colino della virginia; verdone (*Chloris chloris*); fanello (*Carduelis cannabina*); spioncello (*Anthus spinoletta*); 5) specie cacciabile dalla terza domenica di settembre alla fine di febbraio: beccaccia (*Scolopax rusticola*); 6) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre fino al 31 marzo: cappellaccia (*Galerida cristata*); tottavilla (*Lullula arborea*); allodola (*Alauda arvensis*); cesena (*Turdus Pilaris*); tordo bottaccio (*Turdus philomelos*); tordo sassello (*Turdus iliacus*); taccola (*Coloeus monedula*); corvo (*Corvus frugilegus*); cornacchia nera (*Corvus corone*); pavoncella (*Vanellus vanellus*); 7) specie cacciabile dal 1° novembre al 31 gennaio: cinghiale. ") e comma terzo (" Possono essere disposte variazioni dell'elenco delle specie cacciabili, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina ed il comitato di cui all'articolo 4. "); 12; 13, comma secondo, limitatamente alle parole: ", salvo che si tratti di animali destinati ai giardini zoologici o ai circhi equestri e spettacoli viaggianti, o di specie tradizionalmente destinate all'allevamento e al commercio per fini ornamentali o amatoriali " e comma terzo, limitatamente alle parole: " o per eventuali deroghe al precedente comma, particolarmente per fini scientifici e sperimentali, "; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20, comma primo, lettera *l*) limitatamente alle parole: ", salvo che per i fini di cui all'articolo 18 o nelle zone di ripopolamento e cattura e nei centri di produzione della selvaggina, o nelle oasi di protezione per sottrarli a sicura distruzione o morte, purchè, in tale ultimo caso, se ne dia avviso entro 24 ore all'organo venatorio più vicino, che adotterà le decisioni del caso ", lettera *n*) limitatamente alle parole: ", salvo che si tratti della civetta (*Athene noctua*) da utilizzare quale zimbello per la caccia agli alaudidi, nei limiti e nei modi stabiliti dalle leggi regionali ", lettera *q*) limitatamente alle parole: ", esclusi quelli di allevamento, ", lettera *r*) limitatamente alle parole: " non proveniente da allevamenti, ", lettera *t*) limitatamente alle parole: " fatta eccezione per gli storni, i passeri e le allodole nel periodo in cui ne è consentita la caccia "; 21; 22; 25; 27, comma primo, limitatamente alle parole: " venatorie e ", comma quarto limitatamente alle parole: " dipendenti degli enti delegati ai sensi dell'articolo 5 " e comma quinto (" Agli agenti venatori dipendenti degli enti delegati è vietata la caccia nell'ambito del territorio, in cui esercitano le funzioni, salvo che per particolari motivi e previa autorizzazione degli organi dai quali dipendono. "); 28, comma secondo, limitatamente alle parole: " e del richiamo vivo " e comma terzo, limitatamente alle parole: " e di ripopolamento "; 29; 30; 31, comma primo, lettera *a*) limitatamente alle parole: " e la sospensione della concessione della licenza fino a tre anni ", alle parole: " senza avere conseguito la licenza medesima " nonchè alle parole: " e la esclusione definitiva della concessione della licenza "; 33 e 36 della legge 27 dicembre 1977, n. 968: " Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia " ? ».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Roma, via di Torre Argentina, n. 18, presso il Partito radicale.

(1447)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1978, n. **954**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223 e 224, riguardanti la scuola di specializzazione in medicina del lavoro, sono soppressi e sostituiti dai seguenti, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi:

Scuola di specializzazione in medicina del lavoro

Art. 214. — La scuola di specializzazione in medicina del lavoro ha sede presso l'istituto di clinica medica generale e terapia medica e conferisce il diploma di specialista in medicina del lavoro.

Art. 215. — La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Art. 216. — Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione allo esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

Art. 217. — La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 218. — Il numero massimo degli allievi è di quindici per anno di corso e complessivamente di sessanta iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 219. — L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 220. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) igiene del lavoro (I corso);
2) fisiologia del lavoro ed ergonomia (I corso);
3) tecnologia industriale;
4) statistica medica e biometria;
5) tecniche di laboratorio.

2° *Anno*:

1) patologia e clinica delle malattie del lavoro (I corso);
2) igiene del lavoro (II corso);
3) fisiologia del lavoro ed ergonomia (II corso);
4) psicologia del lavoro;
5) tossicologia industriale.

3° *Anno*:

1) patologia e clinica delle malattie del lavoro (II corso);
2) prevenzione degli infortuni e delle malattie da lavoro (I corso);
3) epidemiologia delle malattie da lavoro;
4) radiobiologia e radioprotezione;
5) dermatologia professionale.

4° *Anno*:

1) patologia e clinica delle malattie del lavoro (III corso);
2) prevenzione degli infortuni e delle malattie da lavoro (II corso);
3) pronto soccorso;
4) medicina legale e delle assicurazioni;
5) organizzazione dei servizi di medicina e igiene del lavoro.

Gli esami delle discipline svolte in corsi pluriennali verranno sostenuti alla fine dell'ultimo corso.

Art. 221. — La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Art. 222. — Alla fine del corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie biennali o triennali l'esame sarà sostenuto alla fine del biennio o del triennio.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in medicina del lavoro, gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta su un argomento attinente alla specializzazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1978

PERTINI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *gennaio* 1979
Registro n. 4 *Istruzione, foglio n.* 10

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1978, n. **955**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ferrara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1207, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Ferrara e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 156, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in chirurgia toracica:

Scuola di specializzazione in chirurgia toracica

Art. 157. — La scuola di specializzazione in chirurgia toracica ha sede presso l'istituto di patologia chirurgica dell'Università degli studi di Ferrara e conferisce il diploma di specialista in chirurgia toracica.

Art. 158. — La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Art. 159. — Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dalla autorità competente.

Art. 160. — La durata del corso di studi è di cinque anni, non è suscettibile di abbreviazione e prevede l'insegnamento di tutte le branche della chirurgia toracica, chirurgia polmonare, chirurgia cardiaca, chirurgia esofagea, chirurgia del mediastino e della parete toracica.

Art. 161. — Il numero massimo degli allievi è di tre per anno di corso e complessivamente di quindici iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 162. — L'ammissione al corso avviene per concorso per titoli ed esami.

Art. 163. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) embriologia, anatomia descrittiva e topografica del torace e degli organi endotoracici;

2) anatomia chirurgica del torace e degli organi endotoracici;

3) anatomia patologica delle malattie del torace biennale I);

4) anestesia in chirurgia toracica.

2° *Anno*:

1) fisiopatologia dell'apparato respiratorio;

2) fisiopatologia dell'apparato cardiocircolatorio;

3) semeiotica dell'apparato respiratorio, dell'esofago e del mediastino;

4) semeiotica dell'apparato cardiocircolatorio;

5) anatomia patologica delle malattie del torace (biennale II).

3° *Anno*:

1) patologia e clinica chirurgica delle affezioni dell'apparato respiratorio, del mediastino e della parete toracica (biennale I);

2) patologia e clinica chirurgica delle affezioni del cuore e dei grossi vasi endotoracici;

3) patologia e clinica chirurgica delle affezioni dell'esofago e del diaframma;

4) elementi di terapia medica delle cardio-angiopatie;

5) elementi di fisioterapia respiratoria;

6) diagnostica radiologica nelle malattie chirurgiche del torace.

4° *Anno*:

1) patologia e clinica chirurgica delle affezioni dell'apparato respiratorio, del mediastino e della parete toracica (biennale II);

2) tecnica operatoria per le affezioni della parete toracica, dell'apparato respiratorio, dell'esofago, del mediastino e del diaframma (biennale I);

3) tecnica operatoria delle affezioni del cuore, pericardio e grossi vasi endotoracici;

4) principi e tecniche della circolazione extracorporea.

5° *Anno*:

1) terapia intensiva e rianimazione in chirurgia toracica;

2) tecnica operatoria per le affezioni della parete toracica, dell'apparato respiratorio, dell'esofago, del mediastino e del diaframma (biennale II);

3) terapia chirurgica della tbc pleuropolmonare.

Art. 164. — Il corso si compone di lezioni, di esercitazioni pratiche, di periodo di internato, di conferenze riguardanti argomenti specialistici, di turni in corsia ed in sala operatoria. La frequenza ai corsi, agli interventi, in corsia ed in sala operatoria, alle esercitazioni è obbligatoria. In caso contrario i candidati non potranno ottenere l'attestazione di frequenza necessaria per l'ammissione agli esami.

Art. 165. — Alla fine di ciascun anno di corso gli specializzandi che abbiano ottenuto la firma di frequenza dovranno sostenere un esame di profitto sulle materie di insegnamento il cui superamento è condizione necessaria ed indispensabile per ottenere la iscrizione all'anno successivo e, per quelli che sono stati iscritti al quinto anno, per l'ammissione all'esame di diploma. Durante il corso gli specializzandi frequenteranno la sala operatoria in maniera assidua, dovranno assistere a numerosi interventi di chirurgia toracica ed essere in grado di eseguirne essi stessi.

Art. 166. — Per tutti gli specializzandi che hanno superato gli esami dei cinque anni alla fine del quinto anno di corso ha luogo l'esame di diploma, consistente nella presentazione e discussione di una dissertazione scritta su un argomento di chirurgia toracica concordata con la direzione della scuola.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1978

PERTINI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1979
Registro n. 4 Istruzione, foglio n. 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1978, n. 956.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Siena e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 177, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione della scuola di specializzazione in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva:

Scuola di specializzazione in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva

Art. 178. — La scuola di specializzazione in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva ha sede presso gli istituti di clinica chirurgica generale, patologia speciale chirurgica e semeiotica chirurgica dell'Università di Siena, e conferisce il diploma di specialista in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva.

Art. 179. — La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Art. 180. — Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, rilasciato dall'autorità competente.

Art. 181. — La durata del corso degli studi è di cinque anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Art. 182. — Il numero massimo degli allievi è di nove per anno di corso e, complessivamente, di quarantacinque iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 183. — L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 184. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

anatomia descrittiva e topografica specialistica I;
fisiopatologia e semeiotica funzionale I;
anatomia ed istologia patologica I;
patologia chirurgica I.

2° *Anno*:

anatomia descrittiva e topografica specialistica II
fisiopatologia e semeiotica funzionale II;
anatomia ed istologia patologica II;
patologia chirurgica II;
semeiotica chirurgica I;
radiologia e medicina nucleare I;
endoscopia digestiva diagnostica e terapeutica I

3° *Anno*:

patologia chirurgica III;
semeiotica chirurgica II;
radiologia e medicina nucleare II;
endoscopia digestiva diagnostica e terapeutica II;
clinica e terapia chirurgica I;
tecniche operatorie I.

4° *Anno*:

semeiotica chirurgica III;
radiologia e medicina nucleare III;
endoscopia digestiva diagnostica e terapeutica III;
clinica e terapia chirurgica II;
tecniche operatorie II;
anestesia e rianimazione;
riabilitazione in chirurgia digestiva.

5° *Anno*:

clinica chirurgica e terapia chirurgica III;
tecniche operatorie III;
chirurgia d'urgenza dell'apparato digerente;
chirurgia pediatrica dell'apparato digerente;
terapia intensiva.

Art. 185. — La frequenza alle lezioni, alle esercitazioni pratiche, ai periodi di internato è obbligatoria per l'ammissione agli esami; il superamento degli esami di ciascun anno sarà condizione indispensabile per l'iscrizione all'anno successivo.

Art. 186. — Al termine del quinquennio, per ottenere il diploma, i candidati dovranno presentare una dissertazione scritta su un argomento di chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva da discutere davanti all'apposita commissione e dovranno inoltre sostenere una prova clinica.

Art. 187. — Le tasse, soprattasse e contributi della scuola sono così fissate:

immatricolazione	L.	12.000
tassa annuale di iscrizione	»	200.000
soprattassa annuale di esame	»	16.000
contributi annui di laboratorio . . .	»	14.000
tassa di diploma	»	20.000

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1978

PERTINI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1979
Registro n. 4 Istruzione, foglio n. 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 dicembre 1978, n. 957.

Riconoscimento della personalità giuridica della casa religiosa denominata « Giovanni Merlini », in Viterbo, appartenente alla congregazione delle suore adoratrici del Sangue di Cristo.

N. 957. Decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1978, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della casa religiosa denominata « Giovanni Merlini », in Viterbo, appartenente alla congregazione delle suore adoratrici del Sangue di Cristo.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *febbraio* 1979
Registro n. 4 *Interno, foglio n.* 68

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 dicembre 1978, n. 958.

Riconoscimento, agli effetti civili, del trasferimento di alcuni immobili al beneficio parrocchiale di S. Antonio abate, in Iesi.

N. 958. Decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1978, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, vengono riconosciuti, agli effetti civili, i decreti dell'ordinario diocesano di Iesi 30 giugno 1966 e 29 giugno 1976, relativi al trasferimento al beneficio parrocchiale di S. Antonio abate, in località Piandelmedico del comune di Iesi (Ancona), di un complesso immobiliare appartenente alla limitrofa parrocchia di S. Maria del Piano, nel medesimo comune, consistente in due fabbricati con corte adibiti ad abitazione del parroco, chiesa, asilo ed in parte locati a privati, insistenti su area urbana di mq 1870, distinta in catasto alla sez. N, foglio 1, mapp. 183, 184, nonché di un appezzamento di terreno annesso della superficie di mq 963, distinto in catasto alla sez. N, foglio 1, mapp. 149 (partita 5865), il tutto descritto nella perizia giurata 31 maggio-3 giugno 1975 del geom. Settimio Corinaldesi e valutato L. 48.500.000 dall'ufficio tecnico erariale di Ancona.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *febbraio* 1979
Registro n. 4 *Interno, foglio n.* 70

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 dicembre 1978, n. 959.

Riconoscimento della personalità giuridica della casa religiosa denominata « Istituto Margherita », in Bari.

N. 959. Decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1978, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della casa religiosa denominata « Istituto Margherita », in Bari.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *febbraio* 1979
Registro n. 4 *Interno, foglio n.* 69

LEGGE 6 febbraio 1979, n. 42.

Nuove norme su inquadramento, ordinamento organico, stato giuridico e trattamento economico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alle carriere del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, previste dai quadri n. 1, con esclusione del personale rivestito di qualifica dirigenziale, e n. 2, annessi al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e successive modificazioni e integrazioni ed allegati alla legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni ed integrazioni, sono sostituite le categorie e relativi profili professionali, risultanti dalle tabelle allegate al quadro n. 1 annesso alla presente legge.

L'inquadramento nelle singole categorie di cui al primo comma sarà disposto con riferimento alla qualifica rivestita alla data del 30 settembre 1978, come risulta dall'allegato quadro n. 2 di equiparazione del personale, salvo quanto previsto ai successivi articoli 8 e 10 della presente legge.

In sede di primo inquadramento, ai dipendenti, che rivestiti di una qualifica cui sono pervenuti per concorso interno, bandito e definito nel periodo compreso dall'8 gennaio 1971 al 30 settembre 1978, vengono inquadrati in una categoria inferiore a quella in cui sarebbero stati inquadrati se non avessero partecipato al concorso stesso, è concesso diritto di opzione, a domanda, fra l'inquadramento o nella categoria professionale assegnata per la qualifica posseduta al 30 settembre 1978 o in quella cui avrebbero avuto titolo per effetto della qualifica rivestita in precedenza al concorso.

La domanda stessa deve essere prodotta entro sessanta giorni dalla data di comunicazione in via amministrativa del provvedimento di inquadramento disposto ai sensi e nei termini di cui al secondo comma del presente articolo.

Nei modi e nei termini previsti dal precedente comma, è concesso diritto di opzione ai dipendenti che hanno ottenuto il cambio di qualifica nel periodo compreso dall'8 gennaio 1971 al 30 settembre 1978 ai sensi dell'articolo 48 dello stato giuridico del personale ferroviario, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il provvedimento adottato a seguito della dichiarazione di opzione di cui ai precedenti commi è irrevocabile.

Art. 2.

Per ciascuna delle sottoindicate categorie di classificazione professionale del personale ferroviario, di cui al quadro n. 1 annesso alla presente legge, le attribuzioni sono definite dalle corrispondenti declaratorie:

Prima categoria - Operatore comune

Svolge attività manuali in tutti i settori di esercizio per l'espletamento delle quali è sufficiente un periodo minimo di pratica, in via propedeutica.

Seconda categoria - Operatore qualificato

Svolge attività manuali ed esecutive con possesso di pratica di lavoro o delle prescritte abilitazioni.

Terza categoria - Operatore specializzato

Svolge attività esecutive che richiedono cognizione tecnica, pratica, amministrativa e qualificazione professionale, con autonomia operativa nei limiti di norme regolamentari e di procedure prefissate.

Quarta categoria - Tecnico

Svolge: *a*) attività esecutive di natura tecnico-pratica richiedenti preparazione professionale specializzata e con autonomia di disimpegno nei limiti delle norme e dei regolamenti del proprio settore; *b*) attività amministrative, contabili o tecniche caratterizzate da particolari cognizioni professionali con autonomia operativa e responsabilità diretta con facoltà di iniziativa nei limiti delle norme per la funzionalità e regolarità del servizio.

Quinta categoria - Tecnico superiore - Direttivo

Svolge attività amministrativa contabile o tecnica con funzioni di coordinamento e controllo richiedenti particolare preparazione, capacità professionale e autonomia di iniziativa nei limiti delle direttive particolari del proprio settore.

Sesta categoria - Coordinatore - Vice dirigente

Svolge: *a*) attività richiedente notevole esperienza di servizio e capacità professionale, con discrezionalità di poteri, con facoltà di decisione e con autonomia di iniziativa nei limiti delle direttive generali del proprio settore; *b*) attività qualificata di studio, progettazione, ricerca, propulsione, coordinamento e controllo con funzioni proprie, vicarie e delegate.

Settima categoria - Vice dirigente coordinatore

Svolge: attività specializzata di consulenza, studio, ricerca, propulsione, vigilanza e controllo con funzioni proprie, vicarie e delegate.

Con decreto del Ministro dei trasporti, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, saranno definiti i contenuti professionali essenziali dei singoli profili.

Con decreto del Ministro dei trasporti, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, potranno essere soppressi profili professionali o istituiti nuovi profili nel rispetto del quantitativo globale di posti di organico previsti per la categoria cui trova collocazione il profilo di nuova istituzione. Con lo stesso decreto verranno definiti anche i contenuti professionali essenziali del nuovo profilo ed i requisiti per l'immissione o il passaggio al profilo stesso, che non potranno, in ogni caso, essere inferiori a quelli generali previsti per la categoria nella quale il nuovo profilo trova collocazione.

Art. 3.

Le assunzioni nei profili professionali iniziali delle categorie del personale ferroviario, come specificato nel quadro n. 3 annesso alla presente legge, avverranno esclusivamente per pubblico concorso, su base compartimentale per la prima, la seconda, la terza e la quarta categoria professionale, e su base nazionale per la quinta categoria.

Le assunzioni, di cui al primo comma, nei profili professionali delle categorie terza e quarta, sono disposte nella misura massima del 50 per cento dei posti annualmente disponibili, fatta eccezione per i profili professionali del settore delle navi traghetto della terza categoria, per i quali le assunzioni possono essere disposte nella misura minima del 50 per cento dei posti annualmente disponibili. Le assunzioni per la quinta categoria, nel profilo professionale di ispettore, sono disposte nella misura minima del 50 per cento dei posti annualmente disponibili. Alla determinazione delle relative percentuali sarà provveduto con deliberazione del direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.

Nei pubblici concorsi per l'assunzione nei profili professionali iniziali del personale delle navi traghetto della quinta categoria, un sesto dei posti è riservato al personale della quarta categoria, con quattro anni di anzianità di effettivo servizio nel profilo professionale della categoria di provenienza, in possesso dei titoli speciali e di studio previsti per tale personale dal successivo articolo 4 della presente legge.

All'assunzione nella prima categoria — operatore comune — sono ammessi coloro che abbiano conseguito la licenza di scuola elementare.

Per l'assunzione nei profili professionali iniziali della terza categoria — operatore specializzato — è prescritto il possesso di licenza di scuola media o di altro titolo equipollente. Per l'assunzione nel profilo professionale di infermiere è richiesto, oltre al titolo di studio prescritto per la stessa categoria, l'attestato di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie.

Per l'assunzione nei profili professionali iniziali della quarta categoria — tecnico — è prescritto il possesso del diploma di istituto di istruzione di secondo grado. Per l'assunzione nel profilo professionale di paramedico, è prescritto il titolo di studio di scuola media ed il possesso dell'attestato di abilitazione all'esercizio della professione sanitaria ausiliaria.

Per l'assunzione nel profilo professionale di ispettore della quinta categoria — tecnico superiore/direttivo — è prescritto il possesso del diploma di laurea o di titolo equipollente, rilasciato da università o da altri istituti di istruzione superiore.

Per l'assunzione nei profili professionali iniziali del personale delle navi traghetto sono richiesti i titoli speciali e di studio di cui al successivo articolo 4 della presente legge.

Art. 4.

Per l'assunzione nei profili professionali di ufficiale navale e di ufficiale di macchina del personale delle navi traghetto appartenente alla quinta categoria — tecnico superiore direttivo — è prescritto il possesso di diploma, rilasciato da scuola italiana, anche all'estero, governativa o pareggiata, di abilitazione tecnico-nautica, rispettivamente, sezioni capitani e sezione macchinisti.

Per il profilo di ufficiale marconista, della stessa categoria di personale navigante, è prescritto il possesso di diploma di qualifica di radiotelegrafista a bordo

rilasciato da un istituto professionale di Stato o legalmente riconosciuto ovvero del diploma di istituto secondario di 2° grado, a corso quinquennale.

All'assunzione nei profili professionali iniziali del personale esecutivo delle navi traghetto, di coperta e di macchina, della terza categoria, operatore specializzato, sono ammessi coloro che abbiano conseguito la licenza di scuola elementare.

Per l'assunzione nei profili professionali di quinta categoria — tecnico superiore direttivo — sono, inoltre, prescritti i seguenti titoli e requisiti:

Ufficiale navale, il titolo professionale di capitano di lungo corso, iscritto a matricola della marina mercantile;

Ufficiale di macchina, il titolo professionale di capitano di macchina, valido anche per le motonavi, iscritto a matricola della marina mercantile;

Ufficiale marconista, il certificato di prima classe radiotelegrafista per navi, l'immatricolazione nella gente di mare di prima categoria e non meno di un anno di navigazione effettiva come capo posto su navi le cui stazioni radio-telegrafiche siano classificate di prima o seconda categoria.

Per i profili professionali di terza categoria, operatore specializzato, sono inoltre richiesti i seguenti titoli e requisiti:

Motorista, l'immatricolazione nella gente di mare di prima categoria, la patente di meccanico navale di primo o secondo grado, iscritto a matricola della marina mercantile;

Elettricista, il diploma di elettricista rilasciato da scuola specialisti della Marina militare o da una scuola professionale oppure aver prestato quattro anni di servizio in uno stabilimento elettromeccanico con la qualifica di operaio elettricista, la immatricolazione nella gente di mare di prima categoria con la qualifica di elettricista registrata alla matricola della marina mercantile e non meno di un anno di navigazione con la qualifica medesima;

Carpentiere, l'immatricolazione nella gente di mare di prima categoria e l'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di ascia prevista dall'articolo 280 del regolamento del codice della navigazione;

Marinaio, l'immatricolazione nella gente di mare di prima categoria, con la qualifica di marinaio.

Per il profilo professionale di carbonaio del personale delle navi traghetto, oltre al possesso della licenza elementare è richiesta l'immatricolazione nella gente di mare di prima categoria con la qualifica di carbonaio.

Art. 5.

La facoltà di cui all'articolo 2 della legge 29 ottobre 1971, n. 880, e successive modificazioni ed integrazioni, così come integrata dall'articolo 8 della legge 6 giugno 1975, n. 197, prorogata fino al 31 dicembre 1985 dall'articolo 7 della legge 1° agosto 1978, n. 448, sarà esercitata dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato nella stessa misura. Le unità oltre organico previste da detta normativa possono essere attribuite, secondo le esigenze aziendali, alle categorie contenenti i profili professionali di prima assunzione.

Parimenti resta valido il disposto degli articoli 8 e 9 della legge 1° agosto 1978, n. 448.

Con decreto del Ministro dei trasporti saranno banditi, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, concorsi nazionali o su base compartimentale, per ciascuna categoria professionale o per i singoli profili professionali o per gruppi di profili professionali.

Con la medesima procedura, e con determinate modalità, la facoltà di bandire concorsi può essere delegata caso per caso o per determinati profili professionali ai direttori compartimentali che la eserciteranno previo parere dei comitati d'esercizio.

Con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, verranno stabiliti il numero ed il tipo delle prove di esame e le relative modalità di svolgimento. Non trovano applicazione per l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato le disposizioni previste in materia per i concorsi di ammissione al pubblico impiego, che siano in contrasto con le disposizioni previste dal titolo II della legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 6.

Nella prima applicazione della presente legge e fermo restando il limite del contingente di posti di organico e del quantitativo di oltre organico globalmente fissato dalla legge 29 ottobre 1971, n. 880, e successive modificazioni ed integrazioni, in attesa della determinazione degli organici di cui al quarto comma del presente articolo, in via transitoria, l'organico di ogni singola categoria del personale ferroviario di cui al quadro n. 1 annesso alla presente legge resta fissato come risulta al successivo quadro n. 4.

I posti di organico esistenti per le singole qualifiche all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, sono attribuiti ai profili professionali corrispondenti sulla base della tabella di equiparazione allegata alla presente legge.

La dotazione organica così definita non ha valore per i passaggi dall'una all'altra categoria fermo restando quanto previsto dagli articoli 8 e 10 della presente legge.

Con effetto dal 1° ottobre 1978, fermo restando il limite del contingente di posti di organico e del quantitativo di oltre organico globalmente fissato dalla legge 29 ottobre 1971, n. 880, e successive modificazioni ed integrazioni, il Ministro dei trasporti, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, provvederà con propri motivati decreti in relazione alle specifiche mansioni previste per i profili professionali ed alla nuova organizzazione del lavoro, alla prima determinazione dei quantitativi di posti per ciascuna categoria di cui al quadro 1 annesso alla presente legge e per ciascuno dei profili professionali risultanti dalle tabelle allegate al quadro stesso ed alla ripartizione dei contingenti di posti stabiliti per un medesimo profilo professionale, nel limite globale di spesa derivante dall'applicazione del primo comma del presente articolo.

Il personale appartenente a profili professionali non di prima assunzione che risulterà eventualmente eccedente alla dotazione organica prevista in applicazione del quarto comma del presente articolo per il profilo professionale stesso, graverà sulla categoria cui appar-

tiene il profilo professionale di assunzione e sarà riassorbito nella misura del 50 per cento delle vacanze annue del profilo professionale di appartenenza.

Art. 7.

Le facoltà di cui all'articolo 175 della legge 26 marzo 1958, n. 425, così come risulta sostituito dall'articolo 12 della legge 12 febbraio 1974, n. 27, e dal terzo comma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 1975, n. 197, sono esercitate dal Ministro dei trasporti, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, limitatamente alle prime sei categorie, mediante spostamento di posti dall'uno all'altro dei profili professionali anche di categorie diverse.

Art. 8.

Nella prima applicazione della presente legge i dipendenti che per effetto dell'applicazione del precedente articolo 1 ottengono l'inquadramento nel profilo professionale di operaio qualificato verranno inquadrati con la stessa decorrenza del 1° ottobre 1978 nel profilo professionale di tecnico nel limite massimo di 15.500 posti, secondo i criteri che verranno stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.

Con lo stesso decreto ai fini di tale passaggio, saranno operate le necessarie variazioni dell'organico di cui al precedente articolo 6, primo comma, con spostamento di posti dalla terza alla quarta categoria e sarà fissata la ripartizione dei posti stessi fra i diversi settori di utilizzazione.

Art. 9.

Il titolo IV dello stato giuridico del personale ferroviario approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni ed integrazioni, è soppresso. Sono altresì soppresse tutte le altre norme dello stato giuridico che prevedono particolari conseguenze in funzione dell'attribuzione dei giudizi di qualificazione.

Non è ammesso all'accertamento professionale per il passaggio alla categoria superiore il personale del settore degli uffici di tutte le categorie ed il personale appartenente a tutti i profili professionali della sesta categoria sottoposto a procedimento disciplinare per mancanza che comporti l'irrogazione di una sanzione più grave della multa ovvero per mancanza recidiva, nell'anno, di altra già punita con la multa, con esclusione, per il personale della sesta categoria dei settori dell'esercizio, delle mancanze configurate agli articoli 112 *h)* e 113 *h)* dello stato giuridico del personale ferroviario approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni ed integrazioni. Non è del pari ammesso all'accertamento professionale per il passaggio alla categoria superiore il rimanente personale sottoposto a procedimento disciplinare per mancanze che comportino l'irrogazione della retrocessione o sanzione più grave. La non ammissione ha luogo anche a seguito di procedimento penale salvo che il direttore del servizio personale disponga diversamente.

I dipendenti medesimi non sono esclusi dagli accertamenti professionali se, al momento in cui incorrono nei procedimenti suddetti, abbiano già iniziato le prove di accertamento, ma la deliberazione della promozione rimane sospesa se gli stessi sono sottoposti a procedimento disciplinare o penale, salvo, in questo ultimo caso, che il direttore del servizio personale disponga diversamente. Nel caso di proscioglimento da ogni addebito la promozione viene deliberata con la decorrenza, a tutti gli effetti, che sarebbe spettata normalmente, anche in soprannumero, salvo riassorbimento.

In caso di esclusione dall'accertamento, i dipendenti vengono ammessi al primo accertamento professionale successivo alla chiusura del procedimento penale o disciplinare.

Qualora il procedimento penale o disciplinare si sia concluso con il proscioglimento da ogni addebito si dà corso alla deliberazione relativa al passaggio di categoria anche in soprannumero salvo riassorbimento con la decorrenza dell'accertamento professionale da cui i dipendenti erano stati esclusi.

La stessa procedura si applica nei confronti di dipendenti per i quali abbia luogo la riapertura del procedimento disciplinare il cui esito determini l'annullamento della sanzione.

Nei confronti del personale appartenente alla settima categoria dei profili professionali di ispettore capo aggiunto, di ispettore capo r.e. e di ispettore capo superiore r.e., il giudizio di qualificazione è ammesso ai soli fini della nomina a primo dirigente, in base alle vigenti norme.

E' ammesso il rapporto informativo nei confronti del personale in prova ai fini del conseguimento della nomina a stabile.

Con deliberazione del consiglio di amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, verrà stabilito il tipo ed il contenuto di tale rapporto informativo.

Art. 10.

Per effetto del nuovo ordinamento giuridico del personale ferroviario, i sistemi di avanzamento per merito comparativo, per merito assoluto e mediante concorsi interni per esami previsti dallo stato giuridico del personale ferroviario, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni ed integrazioni, sono sostituiti dal sistema del passaggio di categoria mediante accertamento professionale. Di conseguenza sono abolite tutte le disposizioni del precedente ordinamento che collegano determinati effetti ai sistemi di avanzamento sostituiti dal presente comma.

L'accertamento professionale di cui al precedente comma può consistere in esami di idoneità, abilitazioni, concorsi interni per esami — questi ultimi per i profili professionali di ispettore e ispettore principale — ed in altre forme di valutazione ritenute idonee e fissate nel decreto ministeriale che bandisce il concorso di avanzamento. Il passaggio dal profilo professionale di manovale ad uno qualsiasi della seconda categoria, con esclusione del profilo professionale di carbonaio, avviene al compimento del periodo di anzianità minima prevista. La destinazione del dipendente ad uno dei profili professionali della seconda categoria avviene, senza alcun ulteriore accertamento professionale, sulla base delle esigenze aziendali discrezionalmente valutate, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresenta-

tive su base nazionale, tenute presenti le caratteristiche di utilizzazione nel profilo professionale di manovale. Il passaggio dal profilo professionale di carbonaio a quello di ingrassatore, da quello di ispettore a quello di ispettore principale avviene, senza alcun ulteriore accertamento professionale, all'atto del compimento dell'anzianità minima prevista. I contenuti e le modalità relativi all'accertamento professionale, in relazione a ciascun profilo saranno definiti con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.

Il passaggio da una categoria professionale inferiore ad altra superiore è ammesso nel limite dei posti disponibili in ciascun profilo professionale della stessa categoria superiore secondo le indicazioni contenute nel quadro n. 5 annesso alla presente legge, subordinatamente al possesso dell'anzianità minima prevista, all'accertamento professionale, al conseguimento di eventuali, previste abilitazioni e al possesso dei requisiti fisici prescritti.

Ai fini del calcolo dell'anzianità minima prevista sono utili le anzianità maturate nelle qualifiche corrispondenti ai profili professionali di inquadramento. Nei casi di passaggio di categoria senza accertamento professionale non potrà essere attribuita decorrenza giuridica anteriore al 1° ottobre 1978. Nei casi di passaggio di categoria conseguente ad accertamento professionale, sarà attribuita la decorrenza giuridica coincidente con l'effettiva immissione nelle funzioni del profilo professionale conferito.

Esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'anzianità prevista per l'ammissione all'accertamento professionale per il passaggio ad uno qualsiasi dei profili della terza categoria, è valutata a tutti i dipendenti inquadrati, per effetto della presente legge, in uno dei profili professionali della seconda categoria, l'anzianità maturata nella qualifica posseduta anteriormente all'inquadramento.

Agli stessi fini, al personale che in sede di primo inquadramento si avvale della facoltà di opzione di cui al terzo e al quinto comma dell'articolo 1 della presente legge, l'anzianità maturata nella qualifica precedente al 30 settembre 1978 è riconosciuta come maturata nella qualifica per la quale si esercita la facoltà di opzione.

Non è consentito il passaggio dalla 4ª categoria alla 5ª nei profili professionali del personale delle navi traghetto.

In fase di prima applicazione i requisiti e le condizioni per i passaggi da un profilo professionale ad uno di categoria superiore sono regolati dalle disposizioni contenute nel presente articolo e dalle indicazioni riportate nel predetto quadro n. 5. Successivamente, in relazione a quanto previsto dall'ultimo comma del presente articolo con decreto del Ministro dei trasporti, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, potranno essere stabilite le modalità per il passaggio da un profilo professionale ad uno di diverso settore di categoria superiore, fermi restando i limiti di anzianità minima previsti per i passaggi da categoria inferiore a categoria superiore indicati nel quadro n. 5 annesso alla presente legge.

Con decreto del Ministro dei trasporti, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, saranno determinati i criteri e le modalità per l'effettuazione dei passaggi da un profilo ad un altro nell'ambito della medesima categoria. In ogni caso i profili di ispettore - ispettore principale possono essere conseguiti esclusivamente mediante accertamento professionale consistente in concorso interno per esame, con esclusione del passaggio dal profilo professionale di ispettore a quello di ispettore principale, che avverrà secondo le indicazioni contenute nel quadro 5 annesso alla presente legge.

La qualifica di capo squadra manovali è conservata come profilo professionale ad esaurimento ai fini dell'inquadramento. Ai fini dei successivi passaggi di categoria i soggetti inquadrati in tale profilo professionale ad esaurimento possono acquisire, previo accertamento professionale al quale possono partecipare prescindendo dal requisito dell'anzianità minima prevista, il profilo professionale di operaio.

La qualifica di assistente viaggiante è conservata come profilo professionale ad esaurimento ai fini dell'inquadramento. Ai fini dei successivi passaggi di categoria i soggetti inquadrati in tale profilo professionale ad esaurimento possono acquisire, previo accertamento professionale, al quale possono partecipare prescindendo dall'anzianità minima prevista, il profilo professionale di conduttore.

Le qualifiche di assistente capo, gestore capo, gestore di 1ª classe, limitatamente ai titolari di impianto, sono conservate come profilo professionale ad esaurimento, ai fini dell'inquadramento nella quarta categoria istituita con la presente legge. Ai fini dei successivi passaggi di categoria i soggetti inquadrati in tali profili professionali ad esaurimento possono acquisire, previo accertamento professionale, al quale possono partecipare prescindendo dal requisito dell'anzianità minima richiesta, i profili professionali di capo gestione e di capo stazione.

Le qualifiche di applicato capo e infermiere capo sono conservate come profili professionali ad esaurimento ai fini dell'inquadramento nella quarta categoria istituita con la presente legge. Ai fini dei successivi passaggi di categoria i soggetti inquadrati in tali profili professionali ad esaurimento possono acquisire, previo accertamento professionale al quale possono partecipare prescindendo dal requisito dell'anzianità minima richiesta, il profilo professionale di segretario.

In via transitoria, nelle graduatorie di avanzamento formate per i posti disponibili dal 1ª luglio 1978 al 30 settembre 1978, in base alle norme della legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni ed integrazioni, verranno inseriti, mediante formazione di apposita graduatoria, i dipendenti ferroviari in possesso dei prescritti requisiti al 31 dicembre 1978, ai quali nel caso di conseguimento di promozione verranno attribuite decorrenza giuridica ed economica 1° gennaio 1979. In deroga a quanto previsto dal presente comma resta valido il disposto di cui all'articolo 12 della legge 1° giugno 1977, n. 276.

In via transitoria i vincitori e gli idonei dei concorsi interni, banditi entro il 30 settembre 1978 e non ancora definiti a tale data, per numero limitato di posti

o con graduatoria ad esaurimento, vengono inquadrati nelle categorie e nei profili professionali corrispondenti alle qualifiche per le quali hanno concorso secondo il quadro di equiparazione della presente legge.

Ai fini del calcolo dell'anzianità restano in vigore le norme di cui al penultimo comma dell'articolo 77 della legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni ed integrazioni, ed all'articolo 8 della legge 17 agosto 1974, n. 396.

Agli effetti dell'applicazione del secondo comma dell'articolo 1 della presente legge, operano le promozioni a qualsiasi qualifica ferroviaria aventi decorrenze giuridiche comprese entro il 1° ottobre 1978.

Per la formazione ed il miglioramento professionale dei dipendenti, l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è tenuta ad osservare il disposto dell'articolo 55 della legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni ed integrazioni. A tal fine non trovano applicazione le norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 11.

La decorrenza delle promozioni da attribuire agli idonei dei concorsi interni per le qualifiche di cui al quadro 7 annesso al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e successive modificazioni e integrazioni, conclusi in data anteriore al 7 dicembre 1976, deve coincidere con tale data, limitatamente alle disponibilità ad essa riferite quando la immissione nelle funzioni non sia avvenuta anteriormente al 7 dicembre 1976.

Nei casi previsti dal precedente comma gli effetti economici decorrono dalla data fissata per l'effettiva immissione nelle funzioni.

Ai vincitori dei concorsi interni, già effettuati od ancora in via di svolgimento, banditi ai sensi dell'articolo 111, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e successive modificazioni e integrazioni, per l'avanzamento alla qualifica di ispettore è attribuita, nella stessa qualifica, ai soli effetti giuridici, la decorrenza prevista dall'articolo 16, penultimo comma, del succitato decreto, salve le posizioni più favorevoli eventualmente acquisite. Il disposto di cui al presente comma, relativamente alla qualifica di ispettore, si applica anche ai vincitori del concorso bandito ai sensi dell'articolo 13 della legge 17 agosto 1974, n. 396.

Art. 12.

Il personale ferroviario può essere utilizzato, nell'ambito del settore di appartenenza, in mansioni del profilo professionale omogeneo della categoria immediatamente superiore con attribuzione del relativo trattamento economico dal primo giorno della utilizzazione stessa.

L'utilizzazione in mansioni superiori a termini del precedente comma, potrà essere consentita di regola soltanto nei casi di carenze di personale non prevedibili, e dovrà avere carattere temporaneo.

Qualora tale utilizzazione sia richiesta per prevedibili carenze di personale, il provvedimento di conferimento di funzioni superiori deve avere durata non superiore a sei mesi e potrà essere rinnovato con provvedimento motivato.

Restano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 80 della legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni ed integrazioni, non in contrasto con il disposto del presente articolo.

Art. 13.

Dall'entrata in vigore della presente legge lo stato matricolare del personale ferroviario dipendente dai servizi centrali dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è compilato e conservato dalla matricola generale; per il restante personale lo stato matricolare è compilato e conservato presso la sede compartimentale di appartenenza.

L'immatricolazione di tutto il personale ferroviario viene effettuata dalla matricola generale.

Art. 14.

La sezione *C* del quadro II della tabella unica degli stipendi, paghe o retribuzioni dei dipendenti civili e militari dello Stato allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituita, con decorrenza 1° ottobre 1978, dalla tabella allegata alla presente legge.

In tale tabella sono indicate, per ciascuna categoria professionale, la misura iniziale annua dello stipendio ed otto successive classi biennali di stipendio, ognuna delle quali comporta un aumento costante pari all'8 per cento della misura iniziale, nonchè successivi aumenti periodici biennali in numero illimitato, ognuno dei quali comporta un aumento costante pari al 2,50 per cento dell'ultima classe di stipendio.

Le classi di stipendio e gli aumenti periodici di stipendio, che cadono nel corso del mese, si conferiscono con decorrenza dal primo giorno dello stesso mese.

Al fine dell'applicazione delle leggi vigenti che prevedono l'attribuzione di aumenti periodici di stipendio per situazioni particolari, le misure iniziali e le successive classi di stipendio sono suscettibili di aumenti periodici convenzionali ognuno dei quali comporta un aumento costante pari al 2,50 per cento delle medesime.

L'articolo 59 della legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni ed integrazioni, è soppresso.

Ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza di cui all'articolo 220 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come modificato dall'articolo 22 della legge 29 aprile 1976, n. 177, l'ultimo stipendio integralmente percepito deve essere maggiorato delle quote mensili della successiva classe di stipendio o del successivo aumento periodico, maturato all'atto della cessazione dal servizio.

Le quote mensili di cui al precedente comma si considerano maturate in numero corrispondente ai mesi di servizio trascorsi dalla decorrenza dell'ultimo stipendio integralmente percepito fino alla cessazione dal servizio, arrotondando ad un mese intero la frazione di mese immediatamente precedente la cessazione dal servizio superiore a giorni quattordici oppure a giorni quindici a seconda che si tratti rispettivamente di feb-

braio o di mese diverso, e trascurando correlativamente la frazione di mese pari o inferiore a quattordici o a quindici giorni.

Ai fini delle ritenute a favore del fondo pensioni, ciascuna quota aggiuntiva si considera ultimo stipendio integralmente percepito.

Art. 15.

In fase di prima applicazione della presente legge — 1° ottobre 1978 — agli interessati è attribuita la classe di stipendio della categoria in cui sono inquadrati, di importo pari o immediatamente inferiore al maturato economico, dato dalla somma dello stipendio annuo, dell'indennità pensionabile annua istituita con la legge 16 febbraio 1974, n. 57, e dell'elemento distinto della retribuzione di L. 540.000 annue corrisposto in base alla legge 28 aprile 1976, n. 155, al decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 270, alla legge 14 aprile 1977, n. 112, ed al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1977, n. 116, in godimento al 30 settembre 1978, al quale debbono aggiungersi L. 120.000 annue fisse *pro capite* e l'importo annuo di L. 800 per ogni mese, o frazione di mese superiore ai 15 giorni, di servizio di ruolo e non di ruolo, prestato presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e presso altre amministrazioni dello Stato.

L'attribuzione dell'importo di L. 800 annue per i servizi di ruolo e non di ruolo resi presso altre amministrazioni dello Stato e per quelli non di ruolo resi presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è subordinata alla presentazione, entro il termine perentorio di centoventi giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, della domanda corredata della relativa documentazione, ove quest'ultima non sia già acquisita agli atti dell'Azienda.

L'eventuale differenza fra il maturato economico integrato come sopra detto e lo stipendio è corrisposta sotto forma di assegno personale, utile ai fini della tredicesima mensilità, della pensione e della buonuscita ed è riassorbibile soltanto in caso di passaggio di categoria.

Ai fini dell'applicazione dei precedenti commi, nel computo del maturato economico dei manovali che al 30 settembre 1978 si trovano allo stipendio iniziale si deve comprendere anche il soprassoldo di L. 96.000 annue previsto dall'articolo 37 *c*) delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale ferroviario, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni.

In nessun caso può essere attribuito uno stipendio di importo inferiore a quello iniziale previsto per la categoria di inquadramento.

Agli effetti dell'attribuzione delle successive classi, gli stipendi corrisposti in fase di prima applicazione della presente legge hanno decorrenza, in ogni caso, dal 1° luglio 1977.

In via transitoria, i dipendenti che, in base al precedente ordinamento, avrebbero maturato entro il 30 giugno 1979 una ulteriore classe di stipendio o un normale aumento periodico fruiranno, a regolarizzazione, di un successivo inquadramento nella nuova situazione stipendiale: il primo al 1° ottobre 1978 ed il secondo alla data in cui avrebbero maturato l'aumento periodico o la classe di stipendio superiore in base alle norme del precedente ordinamento.

Del pari fruiranno di un successivo inquadramento a regolarizzazione i dipendenti che in base alle norme vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge dovessero conseguire, ai sensi dei precedenti articoli 8 e 10, una promozione ad una qualifica per la quale la presente legge prevede l'inquadramento in una diversa categoria professionale.

Il successivo inquadramento, di cui ai commi precedenti, avrà luogo con i criteri previsti per il primo inquadramento, ferma restando, ai soli fini dell'attribuzione dell'importo annuo delle lire 800 previste al primo comma, la data del 30 settembre 1978.

Ai dipendenti che passano alla categoria professionale superiore con decorrenza 1° ottobre 1978 sulla base della sola anzianità maturata nelle qualifiche corrispondenti ai profili professionali di inquadramento (manovale, carbonaio, ispettore) nonché ai dipendenti che per effetto del disposto dell'articolo 8 della presente legge passeranno nel profilo professionale di tecnico, il trattamento economico è determinato, nella categoria professionale superiore, con i criteri previsti per il primo inquadramento.

Art. 16.

In occasione dei passaggi a categorie professionali superiori, istituiti con la presente legge, agli interessati è attribuita, nella nuova categoria, la classe di stipendio immediatamente superiore allo stipendio in godimento nella categoria di provenienza maggiorato dell'eventuale assegno personale attribuito ai sensi del terzo comma dell'articolo 15 della presente legge.

Qualora la classe di stipendio attribuita nella nuova categoria professionale all'atto del passaggio risulti inferiore alla classe di stipendio immediatamente successiva a quella in godimento nella categoria di provenienza, al compimento del tempo che sarebbe stato necessario per conseguire quest'ultima classe, spetta, nella nuova categoria, la classe di stipendio immediatamente superiore a quella che sarebbe stata attribuita nella categoria di provenienza.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi trovano applicazione anche nei confronti dei vincitori dei pubblici concorsi, provenienti da una categoria professionale inferiore istituita con la presente legge per il personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

All'atto dell'assunzione ai vincitori di concorsi pubblici provenienti da altre amministrazioni dello Stato o da profili professionali delle stesse categorie, istituite con la presente legge, del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, è attribuita la classe di stipendio uguale o immediatamente superiore allo stipendio in godimento.

Nei casi di passaggio nell'ambito della stessa categoria professionale si conserva lo stipendio in godimento, e l'anzianità maturata nella categoria medesima è utile ai fini dell'ulteriore progressione economica.

Art. 17.

Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione della presente legge hanno effetto sui relativi aumenti periodici, sui compensi per prestazioni straordinarie, sulla tredicesima mensilità, sulle indennità di buonu-

scita e di licenziamento, sulla determinazione dell'equo indennizzo di cui all'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, o da disposizioni analoghe, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrate Tesoro, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.

Art. 18.

Nei confronti del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, l'articolo 26 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, è applicabile, nei modi e nei termini previsti dall'articolo stesso, anche per quanto concerne la valutazione dei servizi di ruolo prestati in carriere civili dello Stato.

Art. 19.

Con la procedura prevista dall'articolo 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382, sarà provveduto alla revisione, con decorrenza 1° ottobre 1978, del premio industriale, previsto dagli articoli 66 e 67 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni, con istituzione dello stesso premio per i profili professionali non compresi tra i destinatari di tale norma e competenze sostitutive nei limiti di spesa di lire 23.500 milioni annui indipendentemente da quanto stabilito nell'articolo 17 della presente legge.

L'articolo 37/*c* delle succitate disposizioni sulle competenze accessorie è abrogato dal 1° ottobre 1978.

Art. 20.

Il personale ferroviario, incluso nelle graduatorie di trasferibilità, nonché quello assunto con vincolo quinquennale, che sia celibe o coniugato, con nucleo familiare avente residenza anagrafica diversa da quella di servizio, è ammesso a fruire delle mense aziendali a prezzo politico nelle giornate in cui presta servizio.

Art. 21.

Fino a quando l'Opera di previdenza e di assistenza per i ferrovieri dello Stato (OPAFS) potrà continuare a servirsi di personale feroviario per l'espletamento dei propri servizi, il personale stesso potrà essere collocato fuori ruolo.

Tale collocazione cesserà nel momento in cui l'OPAFS sarà posta in condizioni di provvedersi altrimenti di proprio personale.

Il numero e le categorie professionali dei dipendenti ferroviari collocati fuori ruolo non potranno essere superiori a quelli utilizzati a carico dell'OPAFS alla data di entrata in vigore della presente legge e la relativa spesa resterà a carico dell'OPAFS.

Art. 22.

Indipendentemente dalle disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482, ed all'articolo 12 della legge 26 marzo 1958, n. 425, l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato può disporre l'assunzione del coniuge superstite del dipendente deceduto per cause direttamente connesse con il servizio ferroviario che ne faccia richiesta entro e non oltre 2 anni dal verificarsi dell'evento.

A tal fine saranno utilizzati i posti oltre organico volta a volta attribuiti alla prima, seconda, terza e quarta categoria.

In caso di rinuncia espressa o tacita da parte del coniuge o di sua inesistenza, l'Azienda ha eguale facoltà di assumere un figlio maggiorenne del dipendente deceduto che ne abbia fatto richiesta entro il termine perentorio di anni 2 dal verificarsi dell'evento. Allorché più figli maggiorenni abbiano presentato richiesta di assunzione entro il termine previsto, l'Azienda potrà procedere all'assunzione di uno di essi, secondo l'ordine cronologico della nascita.

La norma trova applicazione anche per gli eventi verificatisi nei due anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 23.

Nei casi di cessazione dal servizio di dipendenti delle sedi compartimentali, la competenza a liquidare il trattamento normale di quiescenza diretto potrà essere devoluta ai capi degli uffici compartimentali del servizio personale, nella cui rispettiva circoscrizione rientra l'impianto di appartenenza dei dipendenti medesimi.

Gli stessi organi potranno provvedere a liquidare il trattamento normale di riversibilità nelle ipotesi di morte in attività di servizio dei suddetti dipendenti.

Nei casi in cui si ha diritto alla pensione e non è possibile liquidarla tempestivamente, possono essere disposte, in relazione agli anni dei servizi utili accertati, anticipazioni mensili di pensioni, da recuperare in sede di liquidazione definitiva.

La competenza prevista dai commi precedenti potrà essere attribuita ai capi degli uffici personale compartimentali e con la decorrenza che verrà fissata con deliberazione del direttore del servizio personale. Nel frattempo continuerà ad applicarsi l'articolo 245 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

Al capo della divisione cui, in base all'ordinamento vigente, è affidato, nell'ambito del servizio personale ed in sede centrale, il servizio delle pensioni, potrà essere attribuita la competenza a liquidare il trattamento normale di quiescenza diretto nei confronti dei dipendenti che all'atto della cessazione dal servizio risulteranno appartenere agli uffici centrali dei servizi e nei riguardi dei capi degli uffici personale compartimentali, nonché quello normale di riversibilità nei riguardi dei relativi aventi causa, allorché si verifichi decesso in attività di servizio.

Sulla domanda di computo, di riunione e di ricongiunzione dei servizi e dei periodi utili a pensione provvederà ciascuno dei suindicati organi in relazione alla sede cui appartiene il richiedente alla data di presentazione della domanda.

In ordine alla domanda dei capi degli uffici personale compartimentali provvederà lo stesso organo che è competente a liquidare il trattamento normale di quiescenza.

I servizi computabili d'ufficio sono valutati unitamente al servizio ferroviario di ruolo, direttamente in occasione della liquidazione del trattamento di quiescenza.

Art. 24.

La ritenuta straordinaria stabilita per i dipendenti ferroviari di cui alla legge 9 luglio 1908, n. 418, al regio decreto 22 aprile 1909, n. 229, ed al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è abolita con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 25.

I periodi delle pregresse prestazioni lavorative rese dal personale ferroviario alle dipendenze di imprese esercenti appalti di fornitura di mano d'opera all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, nonché alla soppressa gestione viveri « La Provvida » — in costanza di rapporto d'appalto delle ditte con l'Azienda stessa o con « La Provvida » — sono computabili a domanda ai fini del trattamento di quiescenza a carico del Fondo pensione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ai sensi dell'articolo 11 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

La domanda di computo è accoglibile — fermo restando che il rapporto d'appalto risulti dagli atti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato — sempreché il personale interessato, in mancanza di altra idonea documentazione, produca dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante le ulteriori circostanze non altrimenti documentabili, ed a condizione che i periodi da computare risultino coperti da contribuzione dell'assicurazione generale obbligatoria dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Nel caso in cui il rapporto di lavoro con le imprese anzidette sia comprovato dal libretto di lavoro ma i versamenti nella assicurazione generale obbligatoria non siano stati a suo tempo effettuati, si procede al riscatto ai sensi dell'articolo 14 del citato testo unico, come modificato dall'articolo 28 della legge 29 aprile 1976, n. 177.

Nei confronti del personale ferroviario sono altresì computabili a domanda, in base all'articolo 11 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, i pregressi periodi di prestazioni rese all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato in qualità di cottimista.

Ove, per altro, risulti che l'Azienda stessa non abbia a suo tempo provveduto agli adempimenti concernenti l'assicurazione generale obbligatoria dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, il computo avverrà senza alcun onere a carico degli interessati.

Se le disposizioni di cui ai precedenti commi risultano più favorevoli delle norme anteriori, l'interessato nei cui confronti sia stato già emesso provvedimento di computo può chiederne la revisione, fermo restando che gli effetti decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e salva l'applicazione dell'articolo 41 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

Le disposizioni di cui sopra si applicano altresì ai casi in corso di trattazione, in sede amministrativa o giurisdizionale, alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 26.

Tra il terzo ed il quarto comma dell'articolo 87 della legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni e integrazioni, sono inseriti i seguenti commi:

« I dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato che ricoprono cariche elettive in seno alle proprie organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale possono essere considerati in assenza giustificata.

I dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, che siano componenti degli organi collegiali statutari delle organizzazioni sindacali del personale delle Ferrovie dello Stato e che non siano collocati in assenza giustificata, possono essere autorizzati a richiesta della rispettiva organizzazione, salvo che vi ostino eccezionali e inderogabili esigenze di servizio, ad assentarsi dal servizio per presenziare alle riunioni dell'organo collegiale o per l'espletamento della normale attività sindacale.

Le modalità per la concessione delle assenze di cui ai precedenti commi ed il numero globale dei dipendenti da collocare in assenza giustificata saranno regolati, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, mediante integrazione del protocollo d'intesa in atto per l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.

Il trattamento economico attribuito ai dipendenti ferroviari che fruiscono delle assenze giustificate ai sensi del precedente comma non potrà superare quello di cui al settimo comma dell'articolo 86 della legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni ed integrazioni.

Parimenti nel protocollo d'intesa, che sarà emanato nei termini di cui al precedente comma, si provvederà a regolamentare le assenze effettuate dai dipendenti ferroviari per fruire del diritto allo studio sancito dalle vigenti norme ».

Art. 27.

I contributi sindacali dei dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e degli incaricati, nella misura e sugli istituti retributivi stabiliti dagli organi statutari delle organizzazioni sindacali, vengono trattenuti a cura dell'Azienda stessa su delega del lavoratore e versati alle organizzazioni sindacali medesime.

In caso di modifiche delle misure della trattenuta stabilite dagli organismi statutari delle organizzazioni sindacali, il dipendente ha facoltà di revocare la delega con effetto dalla data di decorrenza delle modificazioni, purché notifichi le revoche all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato entro il termine di trenta giorni dalla data in cui tale modifica è stata comunicata tramite i fogli disposizioni compartimentali.

La delega ha validità dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio al 31 dicembre di ogni anno e si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall'interessato entro la data del 30 settembre.

La revoca della delega va inoltrata esclusivamente in forma scritta all'organizzazione sindacale interessata o all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per gli adempimenti relativi.

Art. 28.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad effettuare ritenute sullo stipendio dei propri dipendenti per quote associative ad associazioni ed

altri enti a carattere professionale e ricreativo, combattentistico, mutualistico e contro gli infortuni, nonché per il recupero di importi relativi a pubblicazioni professionali o ad anticipazioni concesse dall'Azienda stessa, purché i dipendenti lo richiedano.

Le associazioni e gli altri enti per i quali possono essere effettuate le suddette ritenute sono: il collegio ingegneri ferroviari italiani, il collegio amministrativo ferroviario italiano, il dopolavoro ferroviario, l'Associazione nazionale combattenti e reduci, la mutua ferrovieri e l'Istituto nazionale assistenza ferrovieri.

Le ritenute saranno praticate nei limiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica del 5 gennaio 1950, n. 180, fermo restando il disposto dell'articolo 7 dello stesso decreto presidenziale.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata, altresì, ad emanare le norme di applicazione del presente articolo e ad integrare o modificare l'elenco di cui al secondo comma di intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.

Art. 29.

Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei trasporti, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, predisporrà un disegno di legge per la disciplina economica e normativa del rapporto di lavoro degli incaricati dei servizi dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e dei loro coadiutori familiari e sostituti.

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con apposita legge saranno disciplinate le modalità per l'inquadramento di incaricati nei ruoli del personale FS per particolari servizi indicati nella legge stessa.

Ai dipendenti di cui al precedente comma che non trovino collocamento in uno dei profili professionali previsti dalla presente legge sarà attribuita, in relazione al maturato economico valutato con i criteri di cui al primo comma del precedente articolo 15, una classe di stipendio compresa tra quelle sviluppate nella tabella allegata rispetto allo stipendio iniziale di lire 1.800.000.

Gli inquadramenti di cui al precedente comma avranno decorrenza 1° gennaio 1979.

Art. 30.

Con effetto dall'anno 1978 l'importo della tredicesima mensilità del personale dirigente dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, di cui all'articolo 2 della legge 14 aprile 1977, n. 112, è integrato di lire 45 mila.

Art. 31.

L'assegno base di confine previsto dall'articolo 1 della legge 20 dicembre 1977, n. 966, in favore del personale delle amministrazioni dello Stato compreso quello delle amministrazioni con ordinamento autonomo, che, per ragioni di servizio, risieda permanentemente in territorio estero di confine con l'Italia (Francia, Svizzera e Austria), è esteso, con le stesse modalità e decorrenza, agli incaricati ed ai loro dipendenti utilizzati permanentemente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato nelle stesse zone di confine per l'espletamento di servizi in base agli articoli 26 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, 31 della legge 27 luglio 1967, n. 668, e 29 della legge 7 ottobre 1969, n. 747.

Ai fini dell'attribuzione dell'assegno di confine, e delle relative variazioni ai sensi dell'articolo 2 della legge 20 dicembre 1977, n. 966, gli incaricati ed i loro dipendenti sono equiparati al personale ferroviario al parametro 115 per il periodo 1° gennaio 1977-30 settembre 1978, e dal 1° ottobre 1978 al personale che fruisce dello stipendio iniziale previsto per la categoria operatore comune istituita con la presente legge.

Art. 32.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1978 in complessive lire 47.820 milioni, di cui lire 29.350 milioni per il nuovo inquadramento, lire 5.900 milioni per la revisione del premio industriale e competenze sostitutive prevista dal precedente articolo 19, e lire 12.570 milioni per oneri riflessi, si provvede con sovvenzione del Ministero del tesoro a fronte della quale sarà corrispondentemente ridotto il fondo iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del predetto Ministero per il suddetto anno finanziario.

All'onere relativo all'anno 1979, valutato in lire 184.170 milioni, di cui lire 111.300 milioni per le nuove retribuzioni, lire 23.500 milioni per la revisione del premio industriale e competenze sostitutive prevista dal precedente articolo 19 e lire 49.370 milioni per oneri riflessi, si provvede con sovvenzione del Ministero del tesoro a fronte della quale sarà corrispondentemente ridotto il fondo iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del predetto Ministero per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 33.

Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge, fatte salve quelle stabilite dalla legge 6 agosto 1967, n. 700.

I rapporti in atto, relativi alla carriera del personale ferroviario, non disciplinati dai precedenti articoli, restano regolati dalla legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi i necessari adeguamenti da attuare con decreto del Ministro dei trasporti previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 1° ottobre 1978.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 febbraio 1979

PERTINI

ANDREOTTI — COLOMBO — PANDOLFI — MORLINO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

QUADRO N. 1

CATEGORIE DEL PERSONALE FERROVIARIO

1ª Operatore comune;

2ª Operatore qualificato;

3ª Operatore specializzato;

4ª Tecnico;

5ª Tecnico superiore - Direttivo;

6ª Coordinatore - Vice Dirigente;

7ª Vice Dirigente Coordinatore.

TABELLA A.

Allegata al quadro n. 1.

1ª Categoria: Operatore comune

Manovale.

TABELLA B.

Allegata al quadro n. 1.

2ª Categoria: Operatore qualificato

Ausiliario di stazione - Guardiano - Ausiliario viaggiante - Aiuto macchinista T.M. (r.e.) - Ausiliario - Carbonaio - Commesso.

TABELLA C.

Allegata al quadro n. 1.

3ª Categoria: Operatore specializzato

Manovratore - Deviatore - Assistente di stazione - Conduttore - Macchinista T.M. (r.e.) - Aiuto macchinista (r.e.) - Capo squadra manovali (r.e.) - Operaio qualificato - Autista - Elettricista - Motorista - Carpentiere - Ingrassatore - Marinaio - Infermiere - Applicato.

TABELLA D.

Allegata al quadro n. 1.

4ª Categoria: Tecnico

Manovratore capo - Deviatore capo - Assistente capo (r.e.) - Capo gestione - Capo stazione - Gestore di 1ª classe (r.e.) - Gestore capo (r.e.) - Capo treno - Capo personale viaggiante - Controllore viaggiante - Macchinista - Capo Deposito - Verificatore - Tecnico - Capo tecnico - Nostromo - Capo motorista - Capo elettricista - Applicato capo (r.e.) - Infermiere capo (r.e.) - Paramedico - Disegnatore - Segretario.

TABELLA E.

Allegata al quadro n. 1.

5ª Categoria: Tecnico superiore - Direttivo

Capo gestione superiore - Capo stazione superiore - Capo personale viaggiante superiore - Controllore viaggiante superiore - Capo deposito superiore - Capo tecnico superiore - Ufficiale navale - Ufficiale di macchine - Ufficiale marconista - Disegnatore superiore - Segretario superiore - Revisore superiore - Ispettore.

TABELLA F.

Allegata al quadro n. 1.

6ª Categoria: Coordinatore - Vice dirigente

Capo gestione sovrintendente - Capo stazione sovrintendente - Capo personale viaggiante sovrintendente - Controllore viaggiante sovrintendente - Capo deposito sovrintendente - Capo tecnico sovrintendente - Comandante - Direttore di macchina - Disegnatore superiore di 1ª classe - Segretario superiore di 1ª classe - Revisore superiore di 1ª classe - Ispettore principale.

TABELLA G.

Allegata al quadro n. 1.

7ª Categoria: Vice dirigente coordinatore

Ispettore capo aggiunto - Ispettore capo (r.e.) - Ispettore capo superiore (r.e.).

QUADRO N. 2

QUADRO DI EQUIPARAZIONE

Qualifiche di provenienza	Categoria di inquadr.	Profilo professionale di equiparazione
PERSONALE DIRETTIVO		**PERSONALE DEL SETTORE UFFICI**
Ispettore capo superiore r.e.	7ª	Ispettore capo sup. r e.
Ispettore capo aggiunto		Ispettore capo aggiunto
Ispettore capo r e.		Ispettore capo r.e.
Ispettore principale	6ª	Ispettore principale
Ispettore	5ª	Ispettore
PERSONALE DEGLI UFFICI		
DI CONCETTO		
Segretario sup. di 1ª classe	6ª	Segretario sup. di 1ª cl.
Segretario tecnico sup. 1ª cl.		
Disegnatore sup. di 1ª cl.	6ª	Disegnatore sup. di 1ª cl.
Revisore sup. di 1ª cl.	6ª	Revisore sup. di 1ª cl.
Segretario superiore	5ª	Segretario superiore
Segretario tecnico superiore		
Disegnatore superiore	5ª	Disegnatore superiore
Revisore superiore	5ª	Revisore superiore

Segue: QUADRO N. 2

Qualifiche di provenienza	Categoria di inquadr.	Profilo professionale di equiparazione
Segretario	4ª	Segretario
Segretario tecnico		
Disegnatore	4ª	Disegnatore
ESECUTIVO		
Tecnico capo di radiologia	4ª	Paramedico
Tecnico di radiologia		
Applicato capo	4ª	Applicato capo (r.e.)
Applicato stenodattilografo capo		
Applicato tecnico capo		
Infermiere capo	4ª	Infermiere capo (r.e.)
Applicato	3ª	Applicato
Applicato stenodattilografo		
Applicato tecnico		
Infermiere	3ª	Infermiere
AUSILIARIO		
Commesso capo	2ª	Commesso
Commesso		

Segue: QUADRO N 2

Qualifiche di provenienza	Categoria di inquadr.	Profilo professionale di equiparazione
PERSONALE DELLE STAZIONI		PERSONALE DEL SETTORE STAZIONI
DIRIGENTI MOVIMENTISTI		
Capo stazione sovrintendente . . .	6ª	Capo stazione sovrintendente
Capo stazione superiore	5ª	Capo stazione superiore
Capo stazione	4ª	Capo stazione
GESTIONISTI		
Capo gestione sovrintendente . . .	6ª	Capo gestione sovrintendente
Capo gestione superiore	5ª	Capo gestione superiore
Capo gestione	4ª	Capo gestione
ESECUTIVO		
Assistente capo di stazione . . .	4ª	Assistente capo di stazione (r.e.)
Assistente di stazione	3ª	Assistente di stazione
Ausiliario di stazione	2ª	Ausiliario di stazione
DEVIATORI		
Deviatore capo	4ª	Deviatore capo
Primo deviatore . . . . } Deviatore . . . . }	3ª	Deviatore

Segue: QUADRO N. 2

Qualifiche di provenienza	Categoria di inquadr.	Profilo professionale di equiparazione
GESTORI E AUSILIARI GESTORI		
Gestore capo	4ª	Gestore capo (r.e.)
Gestore di 1ª classe (a)	4ª	Gestore di 1ª cl. (r.e.)
Gestore di 1ª classe (b) . . . . . } Gestore . . . . }	3ª	Assistente di stazione
(a) limitatamente ai titolari di impianto. (b) non titolari di impianto.		
AUSILIARI		
Ausiliario di fermata	2ª	Ausiliario di stazione
PERSONALE VIAGGIANTE		PERSONALE DEL SETTORE VIAGG.
DIRIGENTI		
Capo personale viagg. sovrint. . .	6ª	Capo pers., viagg. sovr.
Capo personale viagg. super. . . .	5ª	Capo pers. viagg. sup.
Capo pers. viagg.	4ª	Capo pers. viagg.
CONTROLLORI VIAGG.		
Controllore viagg. sovr.	6ª	Controllore viagg. sovr.
Controllore viagg. superiore . . .	5ª	Controllore viagg. sup.
Controllore viaggiante	4ª	Controllore viagg.

Segue: QUADRO N. 2

Qualifiche di provenienza	Categoria di inquadr.	Profilo professionale di equiparazione
PERSONALE DEI TRENI		
DIRIGENTI DEI TRENI		
Capo treno	4ª	Capo treno
ESECUTIVO		
Conduttore Assistente viaggiante	3ª	Conduttore
Ausiliario viaggiante	2ª	Ausiliario viagg.
PERSONALE DEI DEPOSITI LOCOMOTIVE E DI MACCHINA		PERSONALE DEL SETTORE MACCHINA
DIRIGENTI DEI DEPOSITI LOCOMOTIVE		
Capo deposito sovrintendente	6ª	Capo deposito sovrintendente
Capo deposito superiore	5ª	Capo deposito superiore
Capo deposito	4ª	Capo deposito
DIRIGENTI DI MACCHINA		
Macchinista	4ª	Macchinista
ESECUTIVO		
Macchinista T.M.	3ª	Macchinista T.M. (r.e.)
Aiuto macchinista	3ª	Aiuto macchinista (r.e.)
Aiuto macchinista T.M.	2ª	Aiuto macchinista T.M. (r.e.)

Segue: QUADRO N. 2

Qualifiche di provenienza	Categoria di inquadr.	Profilo professionale di equiparazione
DIRIGENTI TECNICI		PERSONALE TECNICO *DI TUTTI I SERVIZI*
Capo tecnico sovrintendente	6ª	Capo tecnico sovrintendente
Capo tecnico superiore	5ª	Capo tecnico superiore
Capo tecnico	4ª	Capo tecnico
DIRIGENTI DELLA LINEA		
Capo tecnico sup. della linea	5ª	Capo tecnico superiore
Capo tecnico della linea	4ª	Capo tecnico
OPERAI VERIFICATORI E TECNICI I.E.		
Tecnico I.E.	4ª	Tecnico
Verificatore	4ª	Verificatore
Operaio specializzato Operaio qualificato	3ª	Operaio qualificato
PERSONALE ESECUTIVO DELLA LINEA		
Operaio specializ. dell'armamento Operaio dell'armamento	3ª	Operaio qualificato
AUTISTI		
Autista	3ª	Autista

Segue: QUADRO N. 2

Qualifiche di provenienza	Categoria di inquadr.	Profilo professionale di equiparazione
MANOVRATORI		
Manovratore capo	4ª	Manovratore capo
1° Manovratore Manovratore	3ª	Manovratore
MANOVALI		
Capo squadra manovali	3ª	Capo squadra manov. (r.e.)
Manovale specializzato Ausiliario di magazzino	2ª	Ausiliario
Manovale	1ª	Manovale
PERSONALE DI VIGILANZA		
Guardiano di 1ª classe Guardiano	2ª	Guardiano
UFFICIALI DELLE NAVI TRAGHETTO		**PERSONALE DEL SETTORE NAVI TRAGHETTO**
Comandante	6ª	Comandante
Direttore di macchina	6ª	Direttore di macchina
Primo Ufficiale navale Ufficiale navale	5ª	Ufficiale navale
Primo Ufficiale di macchina Ufficiale di macchina	5ª	Ufficiale di macchina
Primo Ufficiale marconista Ufficiale marconista	5ª	Ufficiale marconista

Segue: QUADRO N. 2

Qualifiche di provenienza	Categoria di inquadr.	Profilo professionale di equiparazione
PERSONALE ESECUTIVO DI COPERTA E DI MACCHINA DELLE NAVI TRAGHETTO		
COPERTÀ		
Nostromo	4ª	Nostromo
Carpentiere	3ª	Carpentiere
Marinaio	3ª	Marinaio
MACCHINA		
Capo motorista	4ª	Capo motorista
Capo elettricista	4ª	Capo elettricista
Motorista	3ª	Motorista
Elettricista	3ª	Elettricista
Ingrassatore	3ª	Ingrassatore
Carbonaio	2ª	Carbonaio

QUADRO N. 3

PROFILI PROFESSIONALI INIZIALI PER L'ASSUNZIONE IN PROVA NELLE CATEGORIE DEL PERSONALE FERROVIARIO

I CATEGORIA

OPERATORE COMUNE

Manovale

II CATEGORIA

OPERATORE QUALIFICATO

Personale di macchina del settore delle navi traghetto

Carbonaio

III CATEGORIA

OPERATORE SPECIALIZZATO

Personale del settore delle stazioni

Assistente di stazione

Personale del settore viaggiante

Conduttore

Personale tecnico di tutti i servizi

Operaio qualificato

Personale del settore delle navi traghetto di coperta:

Carpentiere
Marinaio

di macchina:

Motorista
Elettricista

Personale del settore uffici

Infermiere
Applicato

Segue: QUADRO N. 3

IV CATEGORIA

TECNICO

Personale del settore stazioni

Capo gestione
Capo stazione

Personale del settore macchina

Macchinista

Personale tecnico di tutti i servizi

Capo tecnico

Personale del settore uffici

Segretario
Disegnatore
Paramedico

V CATEGORIA

TECNICO SUPERIORE - DIRETTIVO

Personale del settore uffici

Ispettore

Personale del settore delle navi traghetto

Ufficiale navale
Ufficiale macchinista
Ufficiale marconista

QUADRO N. 4

DOTAZIONE ORGANICA COMPLESSIVA TRANSITORIA DELLE CATEGORIE DI CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE FERROVIARIO

Categoria	Classificazione	Dotazione organica complessiva transitoria
1ª e 2ª	Operatore comune, Operatore qualificato (a)	37.332
3ª	Operatore specializzato (b) (c) (f) *	94.581
4ª	Tecnico (d) *	64.285
5ª	Tecnico superiore - Direttivo	16.989
6ª	Coordinatore - Vice dirigente (e)	4.769
7ª	Vice dirigente coordinatore	318
	Totale	218.274

(a) 40 posti della dotazione organica sono riservati all'inquadramento di altrettanti dipendenti assunti o per i quali è in corso l'assunzione dai concorsi riservati alla Provincia di Bolzano per la qualifica di Manovale.

(b) a tale dotazione organica fanno carico anche i dipendenti inquadrati con il profilo di Carbonaio.

(c) 39 posti della dotazione organica sono riservati all'inquadramento di altrettanti dipendenti assunti o per i quali è in corso l'assunzione dai concorsi riservati alla Provincia di Bolzano per la qualifica di Operaio dell'armamento.

(d) a tale dotazione organica fanno carico anche i dipendenti inquadrati con il profilo di Aiuto macchinista r.e.

(e) a carico di tale dotazione organica sono da considerare anche i dipendenti inquadrati con il profilo di Ispettore.

(f) 10 posti della dotazione organica sono riservati all'inquadramento di altrettanti dipendenti assunti o per i quali è in corso l'assunzione dai concorsi riservati alla Provincia di Bolzano per la qualifica di Assistente di stazione.

* salvo le variazioni previste dall'articolo 8.

QUADRO N. 5

ORDINAMENTO DEI PASSAGGI DI CATEGORIA PER SETTORI DI INQUADRAMENTO PROFESSIONALE

CATEGORIA: Prima: Operatore comune

Profili professionali	Passaggio per anzianità: Ai profili professionali	Passaggio per anzianità: Anzianità min. (anni)
* Manovale	PERSONALE DEL SETTORE STAZIONI	
	Ausiliario di stazione	
	PERSONALE DEL SETTORE VIAGGIANTE	
	Ausiliario viaggiante	
	PERSONALE TECNICO DI TUTTI I SERVIZI	
	Guardiano	
	Ausiliario	
	PERSONALE DEL SETTORE UFFICI	
	Commesso	

Segue: QUADRO N. 5

CATEGORIA: Seconda: Operatore qualificato

Profili professionali	Passaggio per accertamento professionale - Ai profili professionali	Anzianità min. (anni)
PERSONALE DEL SETTORE STAZIONI		
Ausiliario di stazione	Manovratore Deviatore Assistente di stazione	2
PERSONALE DEL SETTORE VIAGGIANTE		
Ausiliario viaggiante	Conduttore	2
PERSONALE TECNICO DI TUTTI I SERVIZI		
Ausiliario	Operaio qualificato Autista	2
PERSONALE DEL SETTORE MACCHINA		
Aiuto macchinista T.M. r.e.	Aiuto macchinista r e.	—
PERSONALE DEGLI UFFICI		
Commesso	Applicato	2

	Passaggio per anzianità - Ai profili Professionali	Anzianità utile (anni)
Carbonaio	Ingrassatore	2

Segue: QUADRO N. 5

CATEGORIA: Terza: Operatore specializzato

Profili professionali	Passaggio per accertamento professionale - Ai profili professionali	Anzianità min. (anni)
PERSONALE DEL SETTORE STAZIONI		
Manovratore Deviatore Assistente di stazione	Capo gestione Capo stazione Manovratore capo Deviatore capo	3
PERSONALE DEL SETTORE VIAGGIANTE		
Conduttore	Capo treno	3
PERSONALE TECNICO DI TUTTI I SERVIZI		
Operaio qualificato Autista	Capo tecnico Verificatore Tecnico	3
PERSONALE DEL SETTORE UFFICI		
Applicato	Segretario Disegnatore	3
Infermiere	Paramedico	3

Segue QUADRO N 5

Profili professionali	Passaggio per accertamento professionale	
	Ai profili professionali	Anzianità min. (anni)
	PERSONALE DEL SETTORE DELLE NAVI TRAGHETTO	
Elettricista	Capo elettricista	—
Motorista	Capo motorista	—
Ingrassatore	—	—
Marinaio	Nostromo	3
Carpentiere	—	—
	PERSONALE DEL SETTORE DI MACCHINA	
Aiuto macchinista r.e. / Macchinista T.M. r.e.	Macchinista	3

Segue: QUADRO N. 5

CATEGORIA: Quarta: Tecnico

Profili professionali	Passaggio per accertamento professionale	
	Ai profili professionali	Anzianità min. (anni)
	PERSONALE DEL SETTORE DELLE STAZIONI	
Capo gestione	Capo gestione superiore	4
Capo stazione	Capo stazione superiore	4
	PERSONALE DEL SETTORE VIAGGIANTE	
Capo personale viaggiante	Capo personale viaggiante sup.	4
Controllore viaggiante	Controllore viaggiante superiore	4
	PERSONALE DEL SETTORE MACCHINA	
Capo deposito	Capo deposito superiore	4
	PERSONALE DEL SETTORE TECNICO DI TUTTI I SERVIZI	
Capo tecnico	Capo tecnico superiore	4

Segue: QUADRO N. 5

CATEGORIA: Quarta: Tecnico

Profili professionali	Passaggio per accertamento professionale — Ai profili professionali	Anzianità min. (anni)
	PERSONALE DEL SETTORE DEGLI UFFICI	
Segretario	Segretario superiore	4
Disegnatore	Disegnatore superiore	4
Capo stazione Capo gestione Capo personale viaggiante Controllore viaggiante	Revisore superiore	4
Segretario Disegnatore Paramedico Capo gestione Capo stazione Capo personale viaggiante Controllore viaggiante Capo deposito Capo tecnico Macchinista (a)	Ispettore	5

(a) limitatamente ai dipendenti assunti mediante concorso pubblico in tale profilo professionale in base alle norme previste dalla presente legge.

Segue: QUADRO N. 5

CATEGORIA: Quinta: Tecnico superiore direttivo

Profili professionali	Passaggio per accertamento professionale — Ai profili professionali	Anzianità min. (anni)
	PERSONALE DEL SETTORE DELLE STAZIONI	
Capo gestione superiore Capo stazione superiore	Capo gestione sovrint. Capo stazione sovr.	5
	PERSONALE DEL SETTORE VIAGGIANTE	
Capo pers viagg sup. Controllore viagg sup.	Capo pers. viagg sovr. Controllore viagg. sovr.	5
	PERSONALE DEL SETTORE MACCHINA	
Capo deposito sup.	Capo deposito sovr.	5
	PERSONALE DEL SETTORE TECNICO DI TUTTI I SERVIZI	
Capo tecnico sup	Capo tecnico sovr.	5
	PERSONALE DEL SETTORE DELLE NAVI TRAGHETTO	
Ufficiale navale	Comandante	5
Ufficiale di macchina	Direttore di macchina	5

Segue: QUADRO N. 5

CATEGORIA: Quinta: Tecnico superiore direttivo

Profili professionali	Passaggio per accertamento professionale — Ai profili professionali	Anzianità min. (anni)
	PERSONALE DEL SETTORE UFFICI	
Disegnatore sup.	Disegnatore sup. 1ª cl.	5
Segretario sup.	Segretario sup. 1ª cl.	
Revisore sup.	Revisore sup. 1ª cl.	
	PERSONALE DEL SETTORE UFFICI	
Capo gestione superiore	Ispettore principale	5
Capo stazione superiore		
Capo personale viaggiante superiore		
Controllore viaggiante superiore		
Capo deposito superiore		
Capo tecnico superiore		
Ufficiale navale		
Ufficiale di macchina		
Ufficiale marconista		
Disegnatore superiore		
Segretario superiore		
Revisore superiore		

Profili professionali	Passaggi per anzianità — Ai profili professionali	Anzianità utile (anni)
Ispettore	Ispettore principale	1

Segue: QUADRO N. 5

CATEGORIA: Sesta: Coordinatore vice dirigente

Profili professionali	Passaggio per accertamento professionale — Ai profili professionali	Anzianità min. (anni)
Capo gest. sovr.	—	—
Capo staz. sovr.	—	—
Capo pers. viagg. sovr.	—	—
Controll. viagg. sovr.	—	—
Capo deposito sovr.	—	—
Capo tecnico sovr.	—	—
Comandante	—	—
Direttore di macchina	—	—
Disegnatore sup. 1ª cl.	—	—
Segretario sup. 1ª cl.	—	—
Revisore sup. 1ª cl.	—	—
Ispettore principale	Ispettore capo agg.to	4

TRATTAMENTO ECONOMICO

Anni di permanenza		1ª Categoria	2ª Categoria	3ª Categoria	4ª Categoria	5ª Categoria	6ª Categoria	7ª Categoria
Iniziale	1.800.000	2.250.000	2.587.500	2.812.500	3.195.000	3.735.000	4.500.000	5.940.000
2	1.944.000	2.430.000	2.794.500	3.037.500	3.450.600	4.033.800	4.860.000	6.415.200
2	2.088.000	2.610.000	3.001.500	3.262.500	3.706.200	4.332.600	5.220.000	6.890.400
2	2.232.000	2.790.000	3.208.500	3.487.500	3.961.800	4.631.400	5.580.000	7.365.600
2	2.376.000	2.970.000	3.415.500	3.712.500	4.217.400	4.930.200	5.940.000	7.840.800
2	2.520.000	3.150.000	3.622.500	3.937.500	4.473.000	5.229.000	6.300.000	8.316.000
2	2.664.000	3.330.000	3.829.500	4.162.500	4.728.600	5.527.800	6.660.000	8.791.200
2	2.808.000	3.510.000	4.036.500	4.387.500	4.984.200	5.826.600	7.020.000	9.266.400
2	2.952.000	3.690.000	4.243.500	4.612.500	5.239.800	6.125.400	7.380.000	9.741.600
2	3.025.800	3.782.250	4.349.587	4.727.812	5.370.795	6.278.535	7.564.500	9.985.140
2	3.099.600	3.874.500	4.455.674	4.843.124	5.501.790	6.431.670	7.749.000	10.228.680
2	3.173.400	3.966.750	4.561.761	4.958.436	5.632.785	6.584.805	7.933.500	10.472.220
2	3.247.200	4.059.000	4.667.848	5.073.748	5.763.780	6.737.940	8.118.000	10.715.760
2	3.321.000	4.151.250	4.773.935	5.189.060	5.894.775	6.891.075	8.302.500	10.959.300
2	3.394.800	4.243.500	4.880.022	5.304.372	6.025.770	7.044.210	8.487.000	11.202.840
—	3.468.600	4.335.750	4.986.109	5.419.684	6.156.765	7.197.345	8.671.500	11.446.380

LEGGE 7 febbraio 1979, n. 43.

Autorizzazione della spesa per l'esecuzione di opere paravalanghe sulle pendici montane nella zona del valico di confine nazionale in comune di Brennero in provincia di Bolzano.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'esecuzione, a cura e totale carico dello Stato, di opere paravalanghe sulle pendici montane in prossimità del valico di confine nazionale in comune di Brennero a salvaguardia dell'impianto doganale, delle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e degli abitati, e di opere di difesa dalla caduta di valanghe mediante deviazione in galleria della linea ferroviaria Verona-Brennero tra le progressive 228,400 e 229,202 in comune di Brennero, è autorizzata la spesa di lire 12.000 milioni.

L'approvazione dei progetti per l'esecuzione dei lavori equivale a dichiarazione di pubblica utilità e le relative opere sono considerate indifferibili ed urgenti ai sensi e per gli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

I progetti relativi alle opere di che trattasi devono ottenere il nulla osta del comandante militare territoriale competente.

Art. 2.

Il provveditore alle opere pubbliche per il Trentino-Alto Adige ha facoltà di stipulare apposita convenzione con la provincia autonoma di Bolzano per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione di parte o di tutti i lavori di cui all'articolo 1 ferma restando ai competenti organi del Ministero dei lavori pubblici la direzione dei lavori. Nella convenzione è prevista la somma da riconoscersi alla provincia a titolo di rimborso spese.

All'esecuzione dei lavori di costruzione delle deviazioni in galleria della linea ferroviaria Verona-Brennero tra i chilometri 228,400 e 229,202 provvede direttamente l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Art. 3.

La somma di cui al precedente articolo 1 sarà stanziata nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 2.000 milioni nell'anno 1978, di lire 4.500 milioni nell'anno 1979 e di lire 3.000 milioni nell'anno 1980 e nello stato di previsione del Ministero del tesoro — per essere assegnata all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato — in ragione di lire 500 milioni per l'anno 1978 e di lire 2.000 milioni nell'anno 1979.

Art. 4.

All'onere di lire 2.500 milioni e di lire 6.500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge negli anni finanziari 1978 e 1979 si fa fronte mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 febbraio 1979

PERTINI

ANDREOTTI — STAMMATI — PANDOLFI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 gennaio 1979.

Costituzione del collegio sindacale dell'ente autonomo « La Biennale di Venezia ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 26 luglio 1973, n. 438, concernente il nuovo ordinamento dell'ente autonomo « La Biennale di Venezia »;

Visto l'art. 15 della succitata legge, modificato dall'art. 4 della legge 13 giugno 1977, n. 324, che dispone in ordine alla composizione ed alla costituzione del collegio sindacale dell'ente autonomo « La Biennale di Venezia »;

Viste le designazioni formulate ai sensi e con le modalità del predetto articolo;

Decreta:

Il collegio sindacale dell'ente autonomo « La Biennale di Venezia », per la durata di un quadriennio, è composto come segue:

1) *Membri effettivi*:

Alfano D'Andrea dott. Filippo, presidente, designato dal Ministro del tesoro;

Saporito dott. Luigi, designato dal Ministro per i beni culturali ed ambientali;

Fralleone dott. Vincenzo, designato dal Ministro del turismo e dello spettacolo;

Scatturin Luigi e Foscari Antonio, designati dal comune di Venezia.

2) *Membri supplenti*:

Filippi rag. Tomasino, designato dal Ministro per i beni culturali ed ambientali;

Fortini dott. Alessandro, designato dal Ministro del turismo e dello spettacolo.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1979

Il Presidente: ANDREOTTI

(1333)

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Officine Alpe di F. Pizzini & C., in Rovereto.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Officine Alpe di F. Pizzini & C. di Rovereto (Trento);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Officine Alpe di F. Pizzini & C. di Rovereto (Trento) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 settembre 1978 al 2 marzo 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 gennaio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(1303)

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Laminati plastici di Milano, stabilimenti di Magenta e Marcallo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Laminati plastici di Milano, stabilimenti di Magenta e Marcallo (Milano);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Laminati plastici di Milano, stabilimenti di Magenta e Marcallo (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 ottobre 1978 al 1° aprile 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 gennaio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(1302)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Venaria.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 4 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Venaria (Torino);

Visti i decreti ministeriali 20 luglio 1978 e 25 novembre 1978, di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 23 marzo 1978 al 22 dicembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Venaria (Torino), è prolungata fino al 18 marzo 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(1308)

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1979.

Designazione di ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza quali giudici presso i tribunali militari territoriali nei giudizi a carico di imputati appartenenti a detto Corpo.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 4 maggio 1951, n. 570, sulla rappresentanza del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza nella composizione dei tribunali militari territoriali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 14 febbraio 1964, n. 199, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 21 aprile 1964, concernente la revisione della circoscrizione dei tribunali militari territoriali;

Decreta:

Per la carica di giudice presso i tribunali militari territoriali nei giudizi a carico di appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, vengono designati, per il biennio 1979-80, i seguenti ufficiali:

Tribunale militare territoriale di Torino:

ten. col. Scarabello Mario, raggruppamento Torino;
ten. col. Cirnigliaro Paolo, com.te gruppo pol. frontiera terr. Torino;
cap. Cionti Ciro, direttore autocentro Torino;
cap. Dispenza Filippo, raggruppamento Torino;
cap. Ivaldi Claudio, quinto reparto celere Torino;
cap. Addeo Alberto, scuola all. guardie Alessandria.

Tribunale militare territoriale di Verona:

ten. col. Ammaturo Leonardo, com.te gruppo Trento;
ten. col. Di Palma Gaetano, com.te sezione polstrada Verona;
ten. col. Vilardo Salvatore, com.te gruppo Brescia;
cap. Laterza Giuseppe, scuola all. guardie Bolzano;
cap. Seminara Giovanni, com.te sez. polstrada Mantova.

Tribunale militare territoriale di Padova:

ten. col. Scolese Ernesto, com.te gruppo polfer Venezia;
ten. col. Bertolino Andrea, ispettorato quarta zona Padova;
ten. col. Cescon Ivo, direttore autocentro Padova;
ten. col. Barbariol Natale, scuola allievi guardie Trieste;
ten. col. Girardi Francesco, sc. all. guardie Vicenza;
cap. Nave Lorenzo, secondo reparto celere Padova;
cap. Sanseverino Michele, sezione autocentro Venezia;
cap. Trani Claudio, com.te gruppo Gorizia.

Tribunale militare territoriale di La Spezia:

ten. col. Caia Vincenzo, gruppo polfer Bologna;
ten. col. Ciaccia Francesco, ispettorato sesta zona Bologna;
ten. col. Natale Arcangelo, com.te gruppo La Spezia;
ten. col. Baggiani G. Gualberto, com.te sez. polstrada Firenze;
ten. col. Cataldo Filiberto, com.te gruppo polfer Firenze;
cap. Nostrato Giovanni, com.te gruppo Pesaro;
cap. Nardiello Aldo, ottavo reparto celere Firenze.

Tribunale militare territoriale di Roma:

ten. col. Morelli Renzo, raggruppamento Roma;
magg. Zinni Francesco, primo reparto celere Roma;
magg. De Stefano Alfredo, scuola sottufficiali Nettuno;
cap. Mereu Roberto, raggruppamento Roma;
cap. Speranza Giancarlo, compartimento polstrada Roma;
cap. Conversano Mario, reparto autonomo Ministero dell'interno.

Sezione autonoma del tribunale militare territoriale di Roma con sede a Cagliari (presso il com. mil. Sardegna):

ten. col. Paoletti Antonio, com.te gruppo Cagliari;
magg. Carrozza Vincenzo, capo zona telecomunicaz. Cagliari;
cap. Antonetti Alberto, direttore autocentro Cagliari;
cap. Magni Ezio, com.te nc. polmare polaria Cagliari;
cap. Fele Giuliano, gruppo Cagliari.

Tribunale militare territoriale di Napoli:

ten. col. Volpicelli Giovanni, raggruppamento Napoli;
ten. col. Grazioso Michele, com.te sez. polstrada Napoli;
ten. col. Falco Domenico, magazzino sussidiario Aversa;
ten. col. Di Staso Guglielmo, gruppo polfer Napoli;
magg. Masi Domenico, raggruppamento Napoli;
cap. Aiello Raffaele, quarto reparto celere Napoli;
cap. Ciaramella Biagio, raggruppamento Napoli;
cap. Landolfi Salvatore, scuola all. guardie Caserta.

Tribunale militare territoriale di Bari:

ten. col. Frati Arrico, gruppo Foggia;
ten. col. Giulitto Nicola, com.te raggruppamento Bari;
cap. Pagnozzi Corrado, undicesimo reparto celere Bari;
cap. Petrera Donato Antonio, gruppo Taranto;
cap. Papagni Domenico, raggruppamento Bari.

Tribunale militare territoriale di Palermo:

ten. col. Cosentino Vincenzo, com.te sez. polstrada Catania;
ten. col. Presti Giorgio, com.te gruppo Messina;
ten. col. Iasiello Antonio, com.te comp.to polstrada Palermo;
ten. col. Severino Vincenzo, ispettorato quattordicesima zona Reggio Calabria;
ten. col. Stefanizzi Ignazio, raggruppamento Palermo;
magg. Biagioli Augusto, com.te dodicesimo reparto celere Catania;
magg. Presenti Salvatore, com.te tredicesimo reparto celere Palermo;
magg. Mattaliano Vincenzo, com.te sez. polstrada Palermo.

Roma, addì 27 gennaio 1979

Il Ministro: ROGNONI

(1411)

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ital latte, con sede in Roma e stabilimento in Soliera.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Ital latte, con sede in Roma e stabilimento in Soliera (Modena);

Visti i decreti ministeriali 25 luglio 1978 e 9 settembre 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° febbraio 1978 al 31 ottobre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ital latte, con sede in Roma e stabilimento in Soliera (Modena), è prolungata fino al 28 gennaio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 gennaio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(1304)

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cavel - Industrie associate cavi elettrici, in liquidazione, stabilimento di Giugliano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Cavel - Industrie associate cavi elettrici, in liquidazione, stabilimento di Giugliano (Napoli);

Visto il decreto ministeriale 24 ottobre 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dello stabilimento sopra indicato sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 10 luglio 1978 al 9 gennaio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cavel - Industrie associate cavi elettrici, in liquidazione, stabilimento di Giugliano (Napoli), è prolungata fino all'8 aprile 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 gennaio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(1309)

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Co.Met., stabilimento di Taranto.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industruale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.r.l. Co.Met., stabilimento di Taranto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Co.Met., stabilimento di Taranto, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° luglio 1978 al 31 dicembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 gennaio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(1312)

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Retam sud - Industria elettromeccanica, in Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Retam sud - Industria elettromeccanica di Napoli;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Retam sud - Industria elettromeccanica di Napoli, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 7 luglio 1978 al 7 gennaio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 gennaio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(1311)

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.M.I.C., in Taranto.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. S.I.M.I.C. di Taranto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.M.I.C. di Taranto è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° giugno 1978 al 3 dicembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 gennaio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(1313)

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Meccanica romana, in Ostia Lido-Roma.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Meccanica romana di Ostia Lido-Roma;

Visto il decreto ministeriale 9 ottobre 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 2 maggio 1978 al 2 novembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Meccanica romana di Ostia Lido-Roma, è prolungata fino al 2 febbraio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 gennaio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(1306)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1979.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore carta operanti nella provincia di Pistoia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI in data 19 ottobre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore carta operanti nella provincia di Pistoia ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 15 febbraio 1977;

Considerato che i lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende predette hanno già fruito del periodo di centottanta giorni del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e che sussiste nella citata provincia la crisi economica di cui alla summenzionata delibera del CIPI;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Firenze, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

In favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore carta operanti nella provincia di Pistoia, il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 gennaio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(1301)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Romeo Rega, in Roma.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 luglio 1977, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Romeo Rega di Roma;

Visti i decreti ministeriali 9 agosto 1978 e 30 novembre 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° febbraio 1978 al 29 ottobre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Romeo Rega di Roma, è prolungata fino al 28 gennaio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(1305)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Field Educational Italia, in Aprilia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Field Educational Italia di Aprilia;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Field Educational Italia di Aprilia, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 24 luglio 1978 al 21 gennaio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(1310)

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1979.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Papa, in San Donà di Piave.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 aprile 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Papa di San Donà di Piave (Venezia);

Visti i decreti ministeriali 8 maggio 1978, 31 agosto 1978 e 14 novembre 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 2 gennaio 1978 al 31 dicembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Papa di San Donà di Piave (Venezia), è prolungata fino al 31 marzo 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1979

Il Ministro: Scotti

(1307)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SAFAU - Ferriere acciaierie, in Udine.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 novembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. SAFAU - Ferriere acciaierie di Udine;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SAFAU - Ferriere acciaierie di Udine, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 settembre 1977 al 5 marzo 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 febbraio 1979

Il Ministro: Scotti

(1412)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1979.

Costituzione delle deputazioni delle borse valori per l'anno 1979.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 4 della legge 20 marzo 1913, n. 272, sulle borse di commercio e gli articoli 6 e 7 del relativo regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Visto l'art. 22 del regolamento sulle borse di commercio approvato con regio decreto 9 aprile 1925, n. 376;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 321, riguardante il funzionamento delle borse valori;

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216;

Visto l'art. 12, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138, che attribuisce alla Commissione nazionale per le società e la borsa l'obbligo di proporre al Ministro del tesoro i membri titolari e supplenti delle deputazioni di borsa;

Viste le designazioni dell'Istituto di emissione e dei delegati governativi da parte del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia;

Vista la delibera della Commissione nazionale per le società e la borsa del 23 gennaio 1979, n. 492;

Decreta:

Per l'anno 1979 le deputazioni delle borse valori sottoindicate sono costituite come segue:

Borsa di Bologna

Deputati effettivi:

Soave dott. Mario Michele, delegato governativo;

il direttore pro-tempore della sede di Bologna della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Fantini dott. Mario, Sardelli dott. Ugo e Morselli dott. Cassio, per la Commissione nazionale per le società e la borsa.

Deputati supplenti:

il vice direttore pro-tempore della sede di Bologna della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Gravano gr. uff. dott. Giacomo e Bianchini gr. uff. avv. Michele, per la Commissione nazionale per le società e la borsa.

BORSA DI FIRENZE

Deputati effettivi:

Galvanin dott. Mario, delegato governativo;

il direttore pro-tempore della sede di Firenze della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Berti rag. Rodolfo, Landi ing. Luigi, Cumani dottor Ugo e Folonari dott. Ambrogio, per la Commissione nazionale per le società e la borsa.

Deputati supplenti:

il vice direttore pro-tempore della sede di Firenze della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Ragionieri rag. Romolo e Tedducci rag. Giorgio, per la Commissione nazionale per le società e la borsa.

BORSA DI GENOVA

Deputati effettivi:

il direttore pro-tempore della sede di Genova della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Cauvin dott. Gian Vittorio, per la stanza di compensazione;

Ramella dott. Edoardo, Coppa dott. Mario, Anfossi dott. Carlo, Bogliaccino dott. Vincenzo e De Ritis dottor Giancarlo, per la Commissione nazionale per le società e la borsa.

Deputati supplenti:

il vice direttore pro-tempore della sede di Genova della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Passadore dott. Agostino, Queirolo Luciano e Scala Marcello Carlo, per la Commissione nazionale per le società e la borsa.

BORSA DI MILANO

Deputati effettivi:

il direttore pro-tempore della sede di Milano della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Martinelli comm. Giuseppe, per la stanza di compensazione;

Braggiotti Enrico, Nezzo gr. uff. Alessandro, Palermo rag. Luigi, Sodo rag. Sergio e Capelli rag. Carlo, per la Commissione nazionale per le società e la borsa.

Deputati supplenti:

il vice direttore pro-tempore della sede di Milano della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Cappelli dott. Lorenzo, Tedeschi dott. Giorgio e Cozzi dott. Antonio, per la Commissione nazionale per le società e la borsa.

BORSA DI NAPOLI

Deputati effettivi:

il direttore pro-tempore della sede di Napoli della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Pepe comm. Mario, per la stanza di compensazione;

Accardi dott. Vittorio, Sersale dott. Giambattista, Vismara dott. Giulio, Piatti dott. Piero e Brusco dottor Gianfranco, per la Commissione nazionale per le società e la borsa.

Deputati supplenti:

il vice direttore pro-tempore della sede di Napoli della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Magliano ing. Francesco, Piperno dott. Mario e Della Morte ing. Italo, per la Commissione nazionale per le società e la borsa.

BORSA DI PALERMO

Deputati effettivi:

Dominici dott. Matteo, delegato governativo;

il direttore pro-tempore della sede di Palermo della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Colletti prof. Nicola, Mulè dott. Agostino e Spatafora cav. lav. avv. Alfredo, per la Commissione nazionale per le società e la borsa.

Deputati supplenti:

il vice direttore pro-tempore della sede di Palermo della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Pace dott. Andrea e Scordato dott. Michele, per la Commissione nazionale per le società e la borsa.

BORSA DI ROMA

Deputati effettivi:

il direttore pro-tempore della sede di Roma della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Zapponini cav. uff. dott. Alberto, per la stanza di compensazione;

Diana dott. Mario, Quaranta dott. Ulpiano, Campos Venuti Alessandro, Verdesi cav. lav. G. Bruno e Francalanci Mario, per la Commissione nazionale per le società e la borsa.

Deputati supplenti:

il vice direttore pro-tempore della sede di Roma della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Frati Corrado, Pili dott. Renato e Spina Ettore, per la Commissione nazionale per le società e la borsa.

BORSA DI TORINO

Deputati effettivi:

il direttore pro-tempore della sede di Torino della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Morone avv. Remo, per la stanza di compensazione;

Arneodo dott. Giovanni, Appendino dott. Domenico, De Simone dott. Giacomo, Polinetti rag. Aldo e Brignone Marco, per la Commissione nazionale per le società e la borsa.

Deputati supplenti:

il vice direttore pro-tempore della sede di Torino della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Banzatti dott. Luigi, Vincent rag. Costantino e Cefalù Giovanni, per la Commissione nazionale per le società e la borsa.

BORSA DI TRIESTE

Deputati effettivi:

Belli dott. Salvatore, delegato governativo;

Gerolimich gr. uff. dott. Callisto, per la stanza di compensazione;

il direttore pro-tempore della sede di Trieste della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Delise dott. Giordano, Desiata dott. Alfonso, Rizzardi dott. Cornelio e Cappelletti dott. Furio, per la Commissione nazionale per le società e la borsa.

Deputati supplenti:

il vice direttore pro-tempore della sede di Trieste della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Cavallari rag. Giovanni, Pesle Livio e Rizzo dottor Antonio, per la Commissione nazionale per le società e la borsa.

BORSA DI VENEZIA

Deputati effettivi:

Sartori dott. Guido, delegato governativo;

il direttore pro-tempore della sede di Venezia della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Dufour dott. Stefano, Bortoluzzi rag. Paolo e Romano dott. Andrea, per la Commissione nazionale per le società e la borsa.

Deputati supplenti:

il vice direttore pro-tempore della sede di Venezia della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Arzarello dott. Giuseppe e Lupo dott. Salvatore, per la Commissione nazionale per le società e la borsa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 febbraio 1979

Il Ministro: PANDOLFI

(1410)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1979.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a sei mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 dell'11 gennaio 1979, con il quale viene autorizzata l'emissione di buoni ordinari del Tesoro dal 1° gennaio al 31 marzo 1979;

Visto l'art. 3 del citato decreto che dà facoltà al Ministro del tesoro di determinare fra le varie categorie di operatori quelle che dovranno concorrere all'assegnazione dei buoni;

Decreta:

Per il mese di febbraio 1979 é disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a sei mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 1.500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 92,10 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1979.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonchè degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro, via Nazionale, 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 21 febbraio 1979, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 9 gennaio 1979.

L'emissione verrà effettuata il giorno 28 febbraio 1979.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 febbraio 1979

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1979
Registro n. 5 *Tesoro, foglio n.* 217

(1448)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1979.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 dell'11 gennaio 1979, con il quale viene autorizzata l'emissione di buoni ordinari del Tesoro dal 1° gennaio al 31 marzo 1979;

Visto l'art. 3 del citato decreto che dà facoltà al Ministro del tesoro di determinare fra le varie categorie di operatori quelle che dovranno concorrere all'assegnazione dei buoni;

Decreta:

Per il mese di febbraio 1979 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a dodici mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 2.500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 85,50 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1980.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonchè degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro, via Nazionale, 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 21 febbraio 1979, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 9 gennaio 1979.

L'emissione verrà effettuata il giorno 28 febbraio 1979.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 febbraio 1979

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1979
Registro n. 5 *Tesoro, foglio n.* 218

(1449)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1979.

Modalità per l'esecuzione delle disposizioni dell'articolo 38-bis, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 1975, n. 288, concernente disposizioni integrative e correttive del citato decreto n. 633;

Visto il decreto ministeriale 23 luglio 1975, modificato con decreto ministeriale 12 luglio 1976, concernente modalità relative alla esecuzione dei rimborsi, modalità e termini relativi alla dilazione per il versamento all'erario dell'imposta riscossa, nonchè le modalità relative alla presentazione della contabilità amministrativa;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1978, n. 668, concernente norme integrative e correttive del citato decreto n. 633 in materia di rimborsi I.V.A.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24, concernente disposizioni integrative e correttive del citato decreto n. 633, e successive modificazioni, anche in attuazione della delega prevista dalla legge 13 novembre 1978, n. 765, riguardante l'adeguamento della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto alla normativa comunitaria;

Visto l'art. 38-*bis*, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633, introdotto dal citato decreto n. 24, il quale prevede che con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro sono stabiliti le modalità relative alla esecuzione dei rimborsi, le modalità ed i termini per la richiesta ed esecuzione dei rimborsi relativi a periodi inferiori all'anno, nonchè le modalità ed i termini relativi alla dilazione per il versamento all'erario dell'imposta riscossa, le modalità relative alla presentazione della contabilità amministrativa ed al trasferimento dei fondi tra i vari uffici dell'imposta sul valore aggiunto;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, concernente riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio;

Ritenuta l'opportunità di modificare il decreto ministeriale 23 luglio 1975, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto del Ministro delle finanze emanato, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 23 luglio 1975, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

Art. 1. — Nelle ipotesi previste dal terzo comma dell'art. 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, il contribuente può ottenere il rimborso dell'eccedenza dell'imposta sul valore aggiunto relativa al primo semestre dell'anno 1979 su apposita istanza da presentare al competente ufficio entro il giorno 20 del mese successivo al detto semestre. Il rimborso deve essere eseguito, con le modalità previste dal presente decreto, entro un mese dalla scadenza del detto termine.

A partire dal 1980, i rimborsi infrannuali delle eccedenze dell'imposta sul valore aggiunto devono essere eseguiti entro il giorno 20 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari su apposita istanza degli interessati da presentare al competente ufficio entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre.

L'istanza di cui ai precedenti commi deve contenere le seguenti indicazioni:

a) ditta, denominazione o ragione sociale, ovvero nome e cognome se persona fisica, residenza o domicilio, numero di partita I.V.A. e numero di codice fiscale del contribuente;

b) dichiarazione di sussistenza dei presupposti di legge per l'esercizio della facoltà di richiesta del rimborso infrannuale, con la specificazione dei dati contabili giustificativi;

c) ammontare imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi registrate nel primo semestre 1979, ovvero, a partire dall'anno 1980, nel trimestre solare precedente, distinto secondo l'aliquota applicabile, e ammontare delle relative imposte, tenendo conto anche delle variazioni di cui all'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633;

d) ammontare degli acquisti e delle importazioni per i quali è ammessa la detrazione, risultante dalle fatture e dalle bollette doganali registrate nel primo semestre 1979, ovvero, a partire dall'anno 1980, nel trimestre solare precedente, distinto secondo l'aliquota applicabile, e ammontare delle relative imposte, tenendo conto anche delle variazioni di cui all'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633;

e) ammontare dell'eccedenza d'imposta richiesta a rimborso, risultante dalla differenza tra l'ammontare della imposta detraibile di cui alla lettera *d*) e quello dell'imposta di cui alla lettera *c*).

Della richiesta di rimborso infrannuale deve esserne fatta annotazione a margine della relativa liquidazione periodica; l'importo dell'eccedenza d'imposta chiesto a rimborso non deve essere riportato nelle successive liquidazioni periodiche e va computato in sede di dichiarazione annuale.

Non si tiene conto delle istanze presentate oltre il termine indicato nel primo e secondo comma.

Art. 2. — Ai fini della formazione delle giacenze occorrenti per l'effettuazione dei rimborsi delle eccedenze della imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 38-*bis*, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, i titolari del servizio autonomo di cassa istituito presso gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto sono autorizzati a versare, con l'osservanza della disposizione di cui al primo comma dell'art. 227 del regolamento per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, le somme riscosse a titolo di imposta in una contabilità speciale, intestata al competente ufficio I.V.A., costituita presso la locale sezione di tesoreria provinciale dello Stato. La contabilità speciale è tenuta a norma delle disposizioni contenute nel predetto regolamento e delle istruzioni generali sui servizi del tesoro.

I versamenti di cui al precedente comma sono effettuati, per ciascun anno solare ed a decorrere dall'inizio dell'anno medesimo, fino al 31 maggio, salvo proroga, per giustificati motivi, disposta dal Ministro delle finanze, sentito il Ministro del tesoro. I titolari del servizio autonomo di cassa istituito presso gli uffici I.V.A. di Milano, Roma e Torino e presso gli uffici I.V.A. siti nel territorio della regione Sicilia, sono autorizzati a versare i fondi della riscossione nella propria contabilità speciale, con le modalità di cui al primo comma, sino al 15 ottobre, ai fini della formazione delle giacenze occorrenti per l'effettuazione dei rimborsi di propria competenza e di quelli di competenza degli altri uffici eventualmente deficitari.

Art. 3. — Gli uffici I.V.A. di Milano, Torino e Roma, su autorizzazione del Ministero delle finanze - Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, provvedono al trasferimento dei fondi a favore degli uffici I.V.A. deficitari, esclusi quelli siti nel territorio siciliano, mediante emissione di ordinativi di pagamento, tratti sulle proprie contabilità speciali, commutabili in vaglia del tesoro da estinguere con quietanza di contabilità speciale dell'ufficio deficitario.

Il vaglia del tesoro è inviato dalla sezione di tesoreria all'ufficio I.V.A. beneficiario, il quale rilascia ricevuta di pagamento — mod. I.V.A. 7 — di pari importo del vaglia, intestata all'ufficio I.V.A. emittente. L'ufficio I.V.A. beneficiario provvede al versamento del vaglia nella propria contabilità speciale ed all'invio della predetta ricevuta di pagamento all'ufficio I.V.A. che ha emesso l'ordinativo di pagamento.

Con le modalità di cui ai precedenti commi, gli uffici I.V.A. siti nel territorio della Sicilia provvedono, all'occorrenza, al reciproco trasferimento dei fondi.

Art. 4. — I rimborsi di cui al precedente art. 2 sono effettuati mediante emissione di ordinativi di contabilità speciale, firmati dal capo dell'ufficio e dal cassiere titolare, intestati agli aventi diritto.

I titoli di spesa di cui al comma precedente sono emessi sulla base di apposito verbale di liquidazione predisposto dal reparto amministrativo, firmato dal capo dell'ufficio e munito di visto ispettivo che ne attesta la regolarità amministrativo-contabile.

Art. 5. — Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di resa delle contabilità amministrative e del conto giudiziale.

In sede di contabilità amministrativa le somme riscosse a titolo di imposta sul valore aggiunto, nonchè quelle ricevute a mezzo del vaglia del tesoro di cui all'art. 3, devono essere riportate nella colonna 4 del mod. 42-*quater* e delle somme versate nella contabilità speciale è data giustificazione nel conto di cassa.

I titoli tratti sulla contabilità speciale, compresi quelli emessi a favore degli uffici I.V.A. deficitari, e regolarmente estinti costituiscono, per il relativo importo, rettifica dell'accertamento e della riscossione dell'I.V.A., nonchè rettifica dell'ammontare della corrispondente differenza a debito. Conseguentemente, l'importo complessivo di detti titoli deve essere annotato nelle colonne 4, 5 e 17 del mod. 42-*quater* quale riduzione del carico relativo.

Art. 6. — La contabilità speciale si chiude il 30 novembre di ogni anno ed i titoli di pagamento inestinti entro la stessa data devono essere restituiti dalla sezione di tesoreria provinciale dello Stato all'ufficio I.V.A. allegati all'ultimo modello 98-aT, per l'annullamento. L'annullamento è effettuato con timbro ad olio avente la dicitura « annullato » e attestato dal cassiere, dal capo dell'ufficio e da un ispettore delle tasse. La differenza, risultante in contabilità speciale, fra le somme versate e quelle effettivamente pagate, pari al debito di cassa al 30 novembre, deve essere versata all'erario entro il 31 dicembre successivo. Tale versamento deve comprendere anche l'importo complessivo degli ordinativi pagati entro il 30 novembre da uffici diversi dalla tesoreria assegnataria del pagamento e prodotti per il rimborso successivamente a tale data; detti titoli sono scritturati dalla tesoreria in conto sospeso « collettivi » in attesa della nuova imputazione che sarà effettuata dall'ufficio I.V.A. emittente in conto esercizio successivo.

Il versamento di cui al precedente comma costituisce saldo della contabilità speciale e deve essere effettuato con imputazione al cap. 1203, capo VIII tasse, dell'esercizio finanziario 1979 ed ai corrispondenti capitoli degli esercizi successivi. Per gli uffici I.V.A. siti nel territorio siciliano, il versamento deve essere effettuato in conto entrata della regione, presso la competente cassa regionale.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 febbraio 1979

Il Ministro delle finanze
MALFATTI

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

(1452)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1979.

Emissione di certificati speciali di credito del Tesoro, con godimento 1° marzo 1979, ai sensi dell'art. 50 della legge 21 dicembre 1978, n. 843. Prima tranche di lire 1.500 miliardi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 50 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, nell'anno 1979, operazioni di indebitamento, anche attraverso l'emissione di certificati speciali di credito del tesoro, di durata non superiore a trentasei mesi, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinare alle finalità di cui alla richiamata disposizione legislativa, di procedere ad un'emissione di certificati speciali di credito del tesoro, per nominali lire 1.500 miliardi della durata di ventiquattro mesi;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'articolo 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, è disposta l'emissione di una prima tranche di certificati speciali di credito del

tesoro al portatore per l'importo di nominali lire 1.500 miliardi, per una durata di ventiquattro mesi, ad un prezzo di emissione di L. 100 per ogni 100 lire di capitale nominale, con godimento 1° marzo 1979.

Art. 2.

Il tasso di interesse semestrale sui certificati di credito di cui al precedente art. 1 è pari al tasso più elevato tra il 6,15 % e quello che verrà determinato con il seguente procedimento:

a) calcolo dei tassi di rendimento annui — in regime di capitalizzazione semplice, base anno commerciale — corrispondenti ai prezzi di assegnazione alle aste dei BOT di scadenza tre, sei e dodici mesi tenutesi nei mesi di novembre, dicembre e gennaio per le cedole con godimento 1° marzo e pagabili il 1° settembre successivo e nei mesi di maggio, giugno e luglio per le cedole con godimento 1° settembre e pagabili il 1° marzo successivo;

b) calcolo della media dei rendimenti di cui sopra ponderata per le relative quantità dei BOT collocati nelle predette aste presso gli operatori diversi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi;

c) calcolo del tasso d'interesse semestrale equivalente alla media di cui al punto *b*) arrotondato ai cinque centesimi più vicini.

In applicazione dei criteri di cui al precedente comma il tasso di interesse pagabile il 1° settembre 1979 (prima cedola) è pari al 6,15 %.

I tassi di interesse pagabili alle successive scadenze verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle relative cedole.

Art. 3.

I certificati speciali di credito hanno il taglio unitario da lire un milione e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni e 1.000 milioni di capitale nominale.

Non sono ammesse operazioni di riunione, di divisione dei titoli al portatore nonchè quelle di tramutamento in nominativi.

L'emissione dei certificati speciali di credito di cui al precedente art. 1 è composta da un'unica serie.

Art. 4.

I certificati di credito e le relative cedole sono equiparati, a tutti gli effetti, ai titoli del debito pubblico e loro rendite, ed, in particolare, sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento d'ufficio; anche se denunciati essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b*) e *c*).

Si applicano, altresì, le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate, al 1° settembre e al 1° marzo di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° settembre 1979 e l'ultima il 1° marzo 1981.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia.

Le cedole d'interesse dei certificati speciali di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico, godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi, salvo l'accettazione in pagamento delle imposte dirette.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati speciali di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° marzo 1981.

Art. 7.

I certificati di credito possono essere sottoscritti, in deroga ai rispettivi ordinamenti, dalle aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, dagli istituti di credito speciali, dalle imprese di assicurazione, dalle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, dagli enti con finalità di previdenza ed assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, da altri operatori tramite gli agenti di cambio nonchè dalla Cassa depositi e prestiti.

Alla Banca d'Italia è affidata l'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati speciali di credito, al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonchè ogni altro adempimento occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interesse e per quelle relative al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con separato decreto ministeriale.

La consegna dei certificati speciali di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Ai fini dell'assegnazione dei certificati speciali di credito, le domande di sottoscrizione devono pervenire alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio rapporti con l'interno, via Nazionale, 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 21 febbraio 1979 con l'indicazione sulla busta: « contiene richiesta di sottoscrizione di certificati speciali di credito del Tesoro ». L'importo sottoscritto non può essere inferiore a lire 100 milioni.

Nelle domande suddette dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia presso cui verranno regolate le sottoscrizioni ed effettuate le consegne dei titoli.

Le comunicazioni non pervenute in tempo utile non verranno prese in considerazione.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati speciali di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia incaricata delle operazioni relative all'emissione dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 8.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande di cui all'articolo precedente è eseguita nei locali della Banca d'Italia l'apertura delle buste, da parte di un funzionario della Banca medesima, il quale trascrive, ai fini dell'assegnazione, le richieste pervenute con l'indicazione dei relativi importi.

Le domande di sottoscrizione dei certificati speciali di credito sono soddisfatte integralmente; qualora esse siano superiori all'offerta dei titoli si procederà alla ripartizione pro-quota.

I certificati eventualmente non sottoscritti possono essere assunti dalla Banca d'Italia.

Art. 9.

Il 28 febbraio 1979 gli operatori richiedenti i certificati speciali di credito provvederanno a versare alle filiali della Banca d'Italia l'importo corrispondente ai titoli loro assegnati, al netto di un giorno di interessi, al tasso semestrale del 6,15 % pari a L. 999.659 per ogni milione nominale sottoscritto.

A fine giornata l'ammontare complessivo degli importi così introitati verrà versato, da parte delle filiali della Banca d'Italia, alle coesistenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, le quali emetteranno apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, cap. 5100.

Art. 10.

I certificati speciali di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da quattro cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti leggende: « REPUBBLICA ITALIANA » « MINISTERO DEL TESORO » « DIREZIONE GENERALE DEL TESORO » « LEGGE 21 DICEMBRE 1978, N. 843 » « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1979-1981 » « EMISSIONE 1° MARZO 1979 » « PRIMA TRANCHE ». Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice A.B.I., della serie e del numero assegnato al certificato, per l'indicazione del valore nominale del titolo e del tasso minimo d'interesse semestrale, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura « IL MINISTRO »; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al disotto del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1979-1981 » « EMISSIONE 1° MARZO 1979 » « PRIMA TRANCHE ». Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di serie, del numero d'ordine, del valore nominale del certificato, della data di pagamento della cedola e dell'importo minimo relativo, nonchè del numero di codice A.B.I.; nell'angolo, a sinistra in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo e di ciascuna cedola sono delimitati da una cornice a motivi geometrici intrecciati.

Il numero di serie ed il numero d'ordine del certificato sono ripetuti, in basso, nel corpo del titolo e nelle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1979-1981 » « EMISSIONE 1° MARZO 1979 » « PRIMA TRANCHE ». Segue l'indicazione del numero della cedola, posto al centro del rosone, ed, in basso, l'importo minimo relativo; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici e le leggende del corpo del titolo e delle cedole stampate in calcografia;

i fondini del corpo del titolo e delle cedole stampati litograficamente;

la serie ed il numero del corpo del titolo e delle cedole, nonché la firma del Ministro, impressi tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e le leggende e per il fondino sono:

taglio da lire 1 milione: bruno violaceo - bruno rossiccio;
taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo - grigio;
taglio da lire 10 milioni: marrone - verde;
taglio da lire 50 milioni: rosso vivo - rosso violaceo;
taglio da lire 100 milioni: bleu - arancio;
taglio da lire 500 milioni: bleu intenso - verde smeraldo;
taglio da lire 1.000 milioni: verde - grigio.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 1 milione: in rosso;
taglio da lire 5 milioni: in mattone;
taglio da lire 10 milioni: in azzurro;
taglio da lire 50 milioni: in celeste;
taglio da lire 100 milioni: in verde;
taglio da lire 500 milioni: in rosa;
taglio da lire 1.000 milioni: in giallo.

Art. 11.

Gli oneri per interessi, relativi all'anno finanziario 1979, faranno carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, il cui stanziamento è da integrarsi nelle forme prescritte, ed a quello corrispondente per gli anni successivi.

Gli oneri per il rimborso del capitale faranno carico ad apposito capitolo che verrà istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1981.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 febbraio 1979

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1979
Registro n. 5 Tesoro, foglio n. 219

(1450)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 101/79 della commissione, del 18 gennaio 1979, che modifica gli importi compensativi monetari.

Pubblicato nel n. L 15 *del* 22 *gennaio* 1979.

(14/C)

Regolamento (CEE) n. 102/79 della commissione, del 19 gennaio 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 103/79 della commissione, del 19 gennaio 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 104/79 della commissione, del 19 gennaio 1979, che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 105/79 della commissione, del 19 gennaio 1979, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Decisione n. 106/79/CECA della commissione, del 19 gennaio 1979, che prolunga per un anno il divieto di allineamento sulle offerte di prodotti siderurgici in provenienza da alcuni Paesi terzi.

Pubblicati nel n. L 14 *del* 20 *gennaio* 1979.

(15/C)

Regolamento (CEE) n. 107/79 della commissione, del 22 gennaio 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 108/79 della commissione, del 22 gennaio 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 109/79 della commissione, del 22 gennaio 1979, che fissa l'importo supplementare per alcuni prodotti del settore delle carni suine.

Regolamento (CEE) n. 110/79 della commissione, del 22 gennaio 1979, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di alcune varietà di arance dolci originarie della Grecia.

Pubblicati nel n. L 16 *del* 23 *gennaio* 1979.

(16/C)

Regolamento (CEE) n. 111/79 della commissione, del 23 gennaio 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 112/79 della commissione, del 23 gennaio 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 113/79 della commissione, del 23 gennaio 1979, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti della pesca.

Regolamento (CEE) n. 114/79 della commissione, del 23 gennaio 1979, recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 700/73 che stabilisce talune modalità necessarie per l'applicazione del sistema delle quote nel settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 115/79 della commissione, del 23 gennaio 1979, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 17 *del* 24 *gennaio* 1979.

(17/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche per evitare la doppia imposizione fiscale nel settore dell'esercizio della navigazione marittima firmato a Mosca il 20 novembre 1975.

Il giorno 25 gennaio 1979, a Roma, ha avuto luogo, in base ad autorizzazione disposta con legge 9 giugno 1977, n. 627, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 30 agosto 1977, lo scambio degli strumenti di ratifica dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche per evitare la doppia imposizione fiscale nel settore dell'esercizio della navigazione marittima firmato a Mosca il 20 novembre 1975.

In conformità dell'art. 6 l'accordo entrerà in vigore il 24 febbraio 1979.

(1246)

Entrata in vigore della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Singapore, per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo e scambio di note, firmata a Singapore il 29 gennaio 1977.

Il giorno 12 gennaio 1979 ha avuto luogo a Singapore, in base ad autorizzazione disposta con legge 26 luglio 1978, n. 575, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 27 settembre 1978, lo scambio degli strumenti di ratifica della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Singapore per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo e scambio di note, firmata a Singapore il 29 gennaio 1977.

In conformità dell'art. 28, (2), la convenzione è entrata in vigore il 12 gennaio 1979.

(1247)

Entrata in vigore della convenzione sul regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare, firmata a Londra il 20 ottobre 1972.

L'11 gennaio 1979, in seguito ad autorizzazione disposta con legge 27 dicembre 1977, n. 1085, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 17 febbraio 1978, è stato depositato a Londra, presso l'Organizzazione intergovernativa consultiva per la navigazione marittima (IMCO), lo strumento di ratifica della convenzione sul regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare, firmata a Londra il 20 ottobre 1972.

La convenzione, ai sensi dell'articolo IV, paragrafo 3, è entrata in vigore per l'Italia l'11 gennaio 1979.

(1248)

MINISTERO DEL TESORO

Errata-corrige

Nel decreto ministeriale 6 ottobre 1978 concernente modificazioni allo statuto del Mediocredito regionale umbro, in Perugia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 4 gennaio 1979, nel testo dello statuto allegato al decreto ministeriale sopra detto devono essere apportate le seguenti rettifiche:

all'art. 8, lettera *b*), dove è scritto: « ... *attive* ad esse collegate ... », leggasi: « ... *attività* ad esse collegate ... »;

all'art. 16, dove è scritto: « ... nonchè delle deliberazioni ... », leggasi: « ... nonchè delle *relative* deliberazioni ... »;

all'art. 22, dove è scritto: « ... provvederà, il consiglio ... », leggasi: « ... provvederà il consiglio ... »;

all'art. 24, dove è scritto: « ... art. 13, lettera *c*). », leggasi: « ... art. 13, lettera *e*). »;

all'art. 26, dove è scritto: « Di fronte *a* terzi ... », leggasi: « Di fronte *ai* terzi ... ».

(1092)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale « Augina » di Scorzè

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1978, n. 1826, la S.p.a. Acqua minerale « S. Benedetto », in Scorzè (Venezia), è stata autorizzata all'imbottigliamento e vendita dell'acqua minerale naturale nazionale denominata « Augina », sia nel tipo imbottigliato come sgorga dalla sorgente che addizionata di anidride carbonica.

Detta acqua minerale sarà messa in vendita in recipienti di vetro, del tipo comunemente usato per le acque minerali, delle capacità di cc 1920, 1400, 970, 920, 450, 300, 230, 180, chiusi con tappo a corona.

Al decreto sono allegati gli esemplari delle etichette e degli stampati accessori con i quali saranno contrassegnati i recipienti.

(1115)

Autorizzazione all'ordine dei medici della provincia di Ravenna ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1978, sulla proposta del Ministro della sanità, l'ordine dei medici della provincia di Ravenna è stato autorizzato ad acquistare l'immobile costituito da due appartamenti siti in Ravenna, via De Gasperi, 19, riportato negli atti censuari del nuovo catasto edilizio urbano: partita 14487 mappale sez. R fog. 77, n. 601 sub 12 - categ. A/10 classe 4 consistenza catastale vani 4-5, avente la superficie di mq 487 al prezzo complessivo di L. 20.300.000, per adibirlo a sede sociale.

(1158)

Autorizzazione all'ordine dei medici della provincia di Trapani ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1978, sulla proposta del Ministro della sanità, l'ordine dei medici della provincia di Trapani è stato autorizzato ad acquistare l'immobile costituito da tre appartamenti costituenti l'intero primo piano e l'intero piano rialzato ricadente nell'edificio in condominio sito in Trapani, angolo via Serraino Vulpitta e via Riccardo Passaneto, riportato negli atti censuari del nuovo catasto edilizio urbano: fog. partita n. 15980 mappe fog. 4 e 4 n. 50 e 50 sub 1 2 categ. C/6 e C/6 classe 4 e 3, avente una superficie l'intero primo piano di mq 200 e l'intero piano rialzato di mq 321 al prezzo complessivo di L. 108.400.000, per adibirlo a sede sociale.

(1159)

Autorizzazione all'ordine dei medici della provincia di Vicenza ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1978, sulla proposta del Ministro della sanità, l'ordine dei medici della provincia di Vicenza viene autorizzato ad acquistare l'immobile costituito da due appartamenti siti in Vicenza, in via Paolo Lioj, 13, riportati negli atti censuari del nuovo catasto edilizio urbano: 1) sez. A fog. 7 mn 5/2-546/5 cat. A/2 - cl. 3 p. 1 vani catastali 10; 2) sez. A fog. 7 mn 5/4 cat. A/2 - cl. 3 p. 1 vani catastali 11; ed aventi una superficie di circa mq 552, al prezzo complessivo di L. 62.100.000, per adibirli a sede sociale.

(1160)

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale « S. Andrea Fonte Ducale » di S. Andrea Bagni di Medesano

Con decreto ministeriale 11 dicembre 1978, n. 1760, è stata autorizzata la modifica, secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, delle etichette dell'acqua minerale « S. Andrea Fonte Ducale » di S. Andrea Bagni di Medesano (Parma).

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(1118)

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale « San Giuliano » di Viserba di Rimini

Con decreto ministeriale 11 dicembre 1978, n. 1763, è stata autorizzata la modifica, secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, delle etichette dell'acqua minerale « San Giuliano » di Viserba di Rimini (Forlì).

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(1117)

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale « Fonte Gaudenziana di Bognanco » di Bognanco

Con decreto ministeriale 11 dicembre 1978, n. 1757, è stata autorizzata la modifica, secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, delle etichette dell'acqua minerale « Fonte Gaudenziana di Bognanco » di Bognanco (Novara).

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(1116)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Psilan dell'impresa Schering S.p.a.

Con decreto ministeriale 25 gennaio 1979 è revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Psilan, concessa all'impresa Schering S.p.a., con sede in Milano, con decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(1088)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Toxfid dell'impresa Montedison S.p.a.

Con decreto ministeriale 25 gennaio 1979 è revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Toxfid, concessa all'impresa Montedison S.p.a., con sede in Milano, con decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(1089)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato TRI-VC-13 75 % liquido dell'impresa Industria chimica del Ticino.

Con decreto ministeriale 25 gennaio 1979 è revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato TRI-VC-13 75 % liquido, concessa all'impresa Industria chimica del Ticino, in Marano Ticino (Novara), con decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(1083)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Fivalin Saniflor dell'impresa Fivat S.r.l.

Con decreto ministeriale 25 gennaio 1979 è revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Fivalin Saniflor, concessa all'impresa Fivat S.r.l., con sede in Torino, con decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(1084)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Silsol 1 già GB 22 dell'impresa Silchim S.p.a.

Con decreto ministeriale 25 gennaio 1979 è revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Silsol 1 già GB 22, concessa all'impresa Silchim S.p.a., con sede in Roma, con decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(1085)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Fitios B/77 granulare 5 dell'impresa Antiparassitari B.P.D. S.p.a.

Con decreto ministeriale 25 gennaio 1979 è revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Fitios B/77 granulare 5, concessa all'impresa Antiparassitari B.P.D. S.p.a., con sede in Torino, con decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(1086)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Ben 30 dell'impresa Siapa S.p.a.

Con decreto ministeriale 25 gennaio 1979 è revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Ben 30, concessa all'impresa Siapa S.p.a., con sede in Napoli, con decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(1087)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riconoscimento, ai sensi dell'art. 1 del regolamento (CEE) n. 2752/78, di alcune organizzazioni di produttori di olive e di olio.

Con decreti ministeriali in data 29 gennaio 1979, le sottoelencate organizzazioni di produttori di olive e di olio sono state ammesse all'applicazione delle norme derogatorie contenute nel regolamento (CEE) n. 2752/78 del Consiglio del 23 novembre 1978:

1) « Consorzio nazionale olivicoltori », in Roma, via Guattani, 9;

2) « U.N.A.PR.OL. » (Unione nazionale tra le associazioni dei produttori di olive), in Roma, via Nizza, 11;

3) « A.I.P.O. » (Associazione italiana produttori olivicoli), in Roma, via Colonna, 1;

4) « U.N.As.C.O. » (Unione nazionale associazioni coltivatori olivicoli), in Roma, via Tevere, 20.

(1161)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Decadenza dalla concessione di marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le ditte indicate a fianco di ciascuno dei seguenti marchi di identificazione dei metalli preziosi sono decadute dalla concessione dei marchi stessi, ai sensi dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46.

Provincia di Benevento:

« 1-BN »: S.n.c. L.A.M.P. di Ascari-La Bella & C., in S. Giorgio La Molara (Benevento), corso Umberto I n. 71.

Provincia di Bologna:

« 143-BO »: Sandri Preziosi, in Bologna, via Indipendenza, 57.

(1112)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del vice presidente del Monte di credito su pegno di Vicenza, di 2ª categoria

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio provvedimento in data 28 luglio 1977 con il quale il dott. Mario Sonn venne nominato vice presidente del Monte di credito su pegno di Vicenza, di 2ª categoria, con sede in Vicenza;

Considerato che il dott. Mario Sonn ha rassegnato le dimissioni;

Dispone:

Il dott. Giovanni Cazzola è nominato vice presidente del Monte di credito su pegno di Vicenza, di 2ª categoria, con sede in Vicenza, con decorrenza dalla data del presente provvedimento e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1979

Il Governatore: BAFFI

(1119)

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognomi nella forma originaria

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/3822/29-V del 1° giugno 1933, con il quale il cognome del sig. Kalc Antonio, nato a Trieste il 7 aprile 1884, venne ridotto nella forma italiana di « Calzi », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione alla moglie Giuseppina Križmančič ed ai figli Edoardo, Marcello, Bruno, Zita, Emilia, Alessandro e Albina;

Vista la domanda prodotta in data 30 dicembre 1978, corredata della prescritta documentazione, con la quale il nipote del predetto, sig. Calzi Jordan, nato a Trieste il 21 gennaio 1956 e qui residente, Trebiciano, 69, chiede la restituzione del cognome dalla forma italiana in quella originaria di « Kalc », posseduto dal padre Bruno prima dell'emanazione del nominato decreto;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio citato in premessa è revocato per quanto riguarda gli effetti nei confronti del figlio di Bruno, sig. Calzi Jordan, il cui cognome è restituto, pertanto, nella forma originaria di « Kalc ».

Il sindaco di Trieste è pregato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 29 gennaio 1979

p. *Il prefetto*: CAMERLENGO

(1094)

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/3822/29-V del 1° giugno 1933, con il quale il cognome del sig. Kalc Antonio, nato a Trieste il 7 aprile 1884, venne ridotto nella forma italiana di « Calzi », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione alla moglie Giuseppina Križmančič ed ai figli Edoardo, Marcello, Bruno, Rita, Emilia, Alessandro e Albina;

Vista la domanda prodotta in data 30 dicembre 1978, corredata della prescritta documentazione, con la quale il figlio del predetto, sig. Calzi Bruno, nato a Trieste il 22 settembre 1914 e qui residente, Trebiciano, 69, chiede la restituzione del cognome dalla forma italiana in quella originaria di « Kalc »;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio citato in premessa è revocato per quanto riguarda gli effetti nei confronti del sig. Calzi Bruno, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di « Kalc ».

Eguale restituzione in pristino viene fatta per il cognome Calzi assunto dalla moglie del predetto, Škrjanec Maria nata a Trieste il 30 ottobre 1919.

Il sindaco di Trieste è pregato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 29 gennaio 1979

p. *Il prefetto*: CAMERLENGO

(1095)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso, per esami, ad un posto di perito analista in prova nel ruolo del personale non statale della stazione sperimentale del vetro in Venezia-Murano.

E' bandito il concorso, per esami, ad un posto di perito analista in prova del personale non statale della stazione sperimentale per l'industria del vetro in Venezia-Murano.

Titolo di studio richiesto: diploma di perito chimico.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla stazione sperimentale del vetro, via Briati, 10, Venezia-Murano.

(1361)

Concorso, per esami, ad un posto di segretario in prova nel ruolo del personale non statale della stazione sperimentale per l'industria del vetro in Venezia-Murano.

E' bandito il concorso, per esami, ad un posto di segretario in prova del personale non statale della stazione sperimentale per l'industria del vetro in Venezia-Murano.

Titolo di studio richiesto: diploma di ragioniere.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria della stazione sperimentale del vetro, via Briati, 10, Venezia-Murano.

(1362)

Concorso, per esami, ad un posto di esecutivo amministrativo in prova nel ruolo del personale non statale della stazione sperimentale per l'industria del vetro in Venezia-Murano.

E' bandito il concorso, per esami, ad un posto di esecutivo amministrativo in prova del personale non statale della stazione sperimentale per l'industria del vetro in Venezia-Murano.

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media inferiore.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria della stazione sperimentale per l'industria del vetro, via Briati, 10, Venezia-Murano.

(1363)

OSPEDALI « S. ANTONIO ABATE E R. LA RUSSA » DI TRAPANI

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di oculistica;
un posto di aiuto della divisione di dermatologia;
un posto di aiuto del servizio di emodialisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Trapani.

(460/S)

SPEDALE CHIRURGICO « S. GIOVANNI DI DIO » DI FIRENZE

Concorso a due posti di assistente anestesista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Firenze.

(466/S)

OSPEDALE DI CASTEL DEL PIANO

Concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Castel del Piano (Grosseto).

(464/S)

OSPEDALE « BEATO UMBERTO III DI SAVOIA » DI AVIGLIANA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di radiologia e terapia fisica;
due posti di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Avigliana (Torino).

(459/S)

OSPEDALE CIVILE « IMMACOLATA CONCEZIONE » DI PIOVE DI SACCO

Concorso ad un posto di assistente del servizio di accettazione e pronto soccorso

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di accettazione e pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Piove di Sacco (Padova).

(456/S)

ARCISPEDALE « S. MARIA NUOVA » E STABILIMENTI RIUNITI DI FIRENZE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di aiuto medico;

un posto di aiuto di nefrologia addetto alla divisione di emodialisi;

un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;

due posti di aiuto di ostetricia e ginecologia;

un posto di aiuto di immunoematologia e servizio trasfusionale;

un posto di aiuto e due posti di assistente di cardiologia;

cinque posti di assistente di pneumologia;

otto posti di assistente di anestesia e rianimazione;

tre posti di assistente di pediatria medica;

un posto di ispettore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Firenze.

(463/S)

OSPEDALE CIVILE ED ISTITUTI RIUNITI DI CASTELLANETA

Concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Castellaneta (Taranto).

(455/S)

OSPEDALE « V. EMANUELE II » DI CATANIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

tre posti di aiuto anestesista-rianimatore;

due posti di assistente del servizio di anatomia ed istologia patologica (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Catania.

(457/S)

OSPEDALE DI SARONNO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di urologia;

un posto di aiuto della divisione di ortopedia e traumatologia;

un posto di aiuto e un posto di assistente della sezione aggregata di odontostomatologia;

un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente del servizio di radiodiagnostica;

un posto di assistente del servizio di immunoematologia e trasfusionale;

un posto di assistente del servizio di accettazione e pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Saronno (Varese).

(462/S)

OSPEDALE MAGGIORE « S. GIOVANNI BATTISTA » E DELLA CITTÀ DI TORINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, ad un posto di aiuto e tre posti di assistente di cardiochirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Torino.

(450/S)

Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario di radiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, ad un posto di primario di radiologia addetto ai servizi delle sedi « Nuova astanteria Martini » e « Via Giolitti » (il numero dei posti è elevato a due).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Torino.

(451/S)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100790480)